

XI LEGISLATURA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali)

Verbale n. **38** del 12 febbraio 2014

Consigliere	Presente	Sostituito da
BOEM Vittorino, Presidente	Sì	
LAURI Giulio, Vicepresidente	Sì	
REVELANT Roberto, Vicepresidente	Sì	
DA GIAU Chiara, Segretario	Sì	
AGNOLA Enio	Sì	
BARILLARI Giovanni	No	
COLAUTTI Alessandro	Sì	
DEL ZOVO Ilaria	Sì	
DE ANNA Elio	No	
EDERA Emiliano	Sì	
MORETTI Diego	Sì	
RICCARDI Riccardo	Sì	
SERGO Cristian	Sì	
VIOLINO Claudio	Sì	

Sono inoltre presenti i seguenti consiglieri regionali non facenti parte della Commissione:

Roberto NOVELLI

Sono, inoltre, presenti i seguenti soggetti terzi:

Vedi allegato elenco (**allegato sub 1** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante)

Ordine del giorno

Convocazione alle ore: 10.00

1. **ore 10.00:** audizioni in merito alle proposte di legge n. 28 <<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>> (Revelant e altri) e n. 19 <<Norme di sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto>> (Novelli ed altri), con i seguenti soggetti:
 - Confindustria
 - Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG
 - Confartigianato - Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del FVG
 - C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccole a media impresa
 - CONFEDILIZIA - Federazione Regionale Friuli- Venezia Giulia della Proprietà Edilizia
 - U.P.P.I. - Unione piccoli proprietari immobiliari di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste
 - CONFCOOPERATIVE FRIULI VENEZIA GIULIA
 - Lega delle Cooperative del FVG
 - A.G.C.I. Federazione regionale
 - ANCE Associazione regionale Collegio costruttori edili FVG
 - Ordine degli ingegneri
 - Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori
 - Ordine professionale dei geologi
 - Ordine dei dottori agronomi e forestali
 - Collegi dei geometri di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone
 - Collegio professionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati
 - Collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati
 - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

2. **ore 14.30:** audizioni in merito alla proposta di legge n. 28 <<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>> (Revelant e altri) con i seguenti soggetti:
 - Presidente Consiglio Autonomie locali
 - ANCI
 - UPI
 - UNCEM
 - INU (Istituto nazionale di urbanistica)
 - AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) - Sez. Triveneto - Emilia Romagna
 - Amici della Terra
 - Club Alpino Italiano (CAI)
 - Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI)
 - Italia Nostra
 - Legambiente

- Lega italiana protezione uccelli (LIPU)
- WWF Fondo mondiale per la natura
- CONFAGRICOLTURA FRIULI VENEZIA GIULIA
- COLDIRETTI del FVG
- Confederazione italiana agricoltori (CIA)
- KMECKA ZVEZA - Associazione regionale agricoltori
- Associazione Esposti Amianto F.V.G.

3. **ore 16.00:** audizioni in merito alla proposta di legge n. 19 <<Norme di sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto>> (Novelli ed altri), con i seguenti soggetti:

- CGIL regionale
- CISL regionale
- UIL regionale
- UGL regionale
- CONFSAL Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina - SC PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SCPSAL)
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 - Isontina - SOC SICUREZZA E PREVENZIONE E - NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (PSAL)
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 - Alto Friuli - DIPARTIMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 - MEDIO FRIULI - DIPARTIMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 - Bassa Friulana - DIPARTIMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - Friuli Occidentale -SC PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SCPSAL)
- ANMIL - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro - Sedi provinciali
- INAIL - Direzione regionale FVG (ex ISPESL)
- Direzione regionale del lavoro del Friuli Venezia Giulia
- Cassa edile di mutualità ed assistenza di Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone
- CISC Udine - Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri
- CPT - Comitato paritetico territoriale della provincia di Trieste
- CEFS - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza
- EDILMASTER - La Scuola Edile di Trieste
- FORMEDIL Gorizia
- ESMEPS - Ente scuola maestranze edili prevenzione e sicurezza di Pordenone

All'audizione in merito alla proposta di legge n. 28 sono stati invitati a partecipare i componenti della I Commissione permanente.

Lavori

Inizio lavori: 10.14

Nell'Aula del Consiglio regionale il Presidente BOEM, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, apre la seduta della IV Commissione. Informa che è a disposizione dei consiglieri il verbale della seduta n. 34 del 28 gennaio 2014 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, il verbale sarà considerato approvato.

Il PRESIDENTE BOEM, dopo avere introdotto il punto n. 1 all'ordine del giorno, dà il benvenuto ai soggetti convocati e propone che negli interventi venga seguito l'ordine di arrivo degli intervenuti all'audizione. Non essendoci obiezioni in merito, cede quindi la parola agli auditi. Intervengono singolarmente e nell'ordine:

- Fabio MILLEVOI, direttore ANCE FVG, che deposita una memoria contenente osservazioni sulla proposta di legge n. 28, firmata da Ance, Api, Confartigianato, Confindustria, CNA e Legacoop, ed una memoria contenente osservazioni sulla proposta di legge n. 19, firmata da Ance e Confindustria (**allegati sub 2 e sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Amabile TURCATEL del CEFS di Udine, che dichiara di non avere interventi da fare;
- PETRIGH di Confapi FVG, che, a completamento della memoria sopra citata, aggiunge l'auspicio di una partecipazione alla stesura dei regolamenti di attuazione previsti dalla pdl n. 28 e chiede di definire meglio i beneficiari degli incentivi, la premialità, il coordinamento con i piani regolatori dei Comuni e la titolarità ad iscrivere gli edifici nei registri;
- Marina PALUSA, coordinatore della Commissione territorio della Federazione ingegneri del Friuli Venezia Giulia, che deposita una memoria in merito alla proposta di legge n. 28 (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Simonetta RAVANELLI, coordinatore della Commissione sicurezza della Federazione ingegneri del Friuli Venezia Giulia, che deposita una memoria in merito alla proposta di legge n. 19 (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Salvatore CANE della Confartigianato FVG, che deposita una memoria, firmata anche da CNA e Api, in merito alla proposta di legge n. 19 (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Paolo VRABEC, segretario generale della Federazione regionale Ordini Architetti PPC del FVG, che deposita una memoria in merito alla proposta di legge n. 28 (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante) e per quanto riguarda le osservazioni in merito alla proposta di legge n. 19 fa riferimento al documento comune che verrà depositato dal CISC;
- Sergio BISIAN del Collegio dei periti industriali di Trieste, che rimanda a successivi interventi specifici nel merito;
- Aurelio PISCHIANZ dell'Associazione Esposti Amianto FVG, che richiama il documento inviato via mail relativo alla pdl n. 28 (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante) e consiglia di prendere contatto e relazionarsi con l'Inail nel merito;
- Lucio BARBIERO del Collegio dei geometri di Udine, che deposita ed illustra una memoria sulla proposta di legge n. 28 (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante). Per quanto riguarda la pdl n. 19, si riserva di depositare osservazioni scritte e chiede particolare attenzione agli adeguamenti da compiere sui fabbricati esistenti con vincoli;
- Sergio COMISSO del Collegio dei periti industriali di Udine, che intervenendo sulla proposta di legge n. 28 e illustrando la memoria (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante), plaude alle finalità della stessa che incentivano il recupero edilizio, ma condivide la necessità, già espressa da altri intervenuti precedentemente, di maggiori approfondimenti. Auspica, inoltre, una collaborazione nella predisposizione del regolamento ed una rivisitazione complessiva degli oneri edilizi. Per quanto riguarda la proposta di legge n. 19, manifesta perplessità riguardanti l'introduzione di ulteriori adempimenti che graveranno sui costi, le difficoltà tecniche nella realizzazione delle modifiche strutturali agli edifici, i problemi inerenti le verifiche, l'estensione degli adeguamenti anche agli edifici pertinenziali e l'obbligo esteso anche a progetti di varianti minime. Ritiene, infine, che il

testo unico sulla sicurezza preveda già quanto necessario e giudica le linee vita comunque insufficienti laddove si compiano interventi estesi. Deposita, inoltre, anche delle osservazioni in merito alla proposta di legge n. 19 (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante).

Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri:

- REVELANT, che effettua alcune precisazioni sulle finalità e le previsioni della proposta di legge n. 28, la quale, peraltro, risponde al dettato del decreto legge “sviluppo” 70/2011, che incentiva il recupero di aree dismesse con premialità (volumetria aggiuntiva, delocalizzazione di volumetria, cambio di destinazione d’uso, modifiche di sagoma) e chiede alle Regioni di emanare specifiche leggi per incentivare tali azioni. Afferma, inoltre, che la proposta n. 28 va sicuramente modificata e migliorata, anche attraverso un tavolo di lavoro, demandando il più possibile al regolamento che è uno strumento modificabile in modo più facile e veloce, ma ribadisce la necessità di agire in tempi celeri e con modalità semplici auspicando l’approvazione da parte del Consiglio al massimo entro 2/3 mesi;
- RICCARDI, confermando che il patrimonio edilizio esistente deve essere riqualificato ma che in assenza di risorse questo recupero diventa complicato, ribadisce la necessità che questa proposta di legge abbia a disposizione risorse economiche importanti per gli incentivi, propone che una parte delle risorse provenienti dall’extragetto destinate ai settori delle attività produttive vengano utilizzate a tale scopo e anticipa che in assestamento di bilancio il suo Gruppo proporrà di destinare all’incentivazione del recupero del patrimonio edilizio risorse ingenti, molto superiori al milione di euro;
- NOVELLI, che ringrazia le categorie per i contributi forniti al miglioramento della proposta di legge n. 19, la quale intende completare le previsioni del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Concorda sull’appesantimento dei costi e degli aspetti burocratici ed assicura che nel corso dell’iter legislativo si provvederà a snellire e semplificare e si accentuerà l’impegno sulla formazione;
- BOEM, che interviene sulla pdl n. 28, della quale condivide il tema, ma mette in guardia in merito al rischio di adottare una norma, fatta “di corsa”, che di fatto poi non semplifica ma blocca. Al riguardo della pdl n. 19 riscontra la condivisione di tutti sulle sue finalità, ma ritiene necessario riflettere soprattutto sull’impatto, notevole, che avrà sugli edifici già esistenti.

Nelle successive repliche prendono la parola:

- Marina PALUSA della Federazione ingegneri del Friuli Venezia Giulia, che ribadisce di ritenere sufficienti per l’avvio delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni le norme del codice dell’edilizia e le premialità inserite nel Piano casa alle quali viene aggiunta solo la modifica della destinazione d’uso. Sottolinea che sulla semplificazione delle procedure hanno un grosso peso i vincoli, che a volte complicano e scoraggiano tanto da far rinunciare agli interventi. Conclude, comunque, esortando a non chiedersi troppo se il provvedimento avrà risposte, ma a procedere e poi valutare gli effetti;
- PETRIGH di Confapi FVG, che sostiene la necessità di favorire gli interventi di ristrutturazione, che hanno di per sé costi maggiori rispetto alle nuove costruzioni, con la concessione di incentivi soprattutto in questo momento di forte crisi economica. Facendo una stima delle risorse necessarie per far funzionare il provvedimento, pensa che siano necessari tra i 50 e i 100 milioni di euro. Ribadisce ancora la necessità di agire velocemente, dando certezze per far ripartire subito il settore;
- Fabio MILLEVOI di ANCE FVG, che concorda sul fatto che già la legge regionale 19/2009 è sufficiente per intervenire sul recupero degli edifici. In aggiunta a quanto già previsto si può intervenire sulla velocizzazione di alcune procedure e, a tal fine, dichiara piena disponibilità nel collaborare a farlo. Dopo aver ricordato il ritorno economico ed in termini di posti di lavoro che gli investimenti avrebbero in Regione, invita a considerare le opportunità offerte dai finanziamenti europei;
- Sergio COMISSO del Collegio dei periti industriali di Udine, che è assolutamente convinto della necessità di favorire gli interventi di recupero mediante incentivi economici in quanto la sola premialità

volumetrica si rivelerebbe insufficiente ed invita a riflettere su quanto è accaduto nel caso degli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il PRESIDENTE BOEM, accoglie l'invito espresso dagli intervenuti all'audizione ad approfondire la proposta di legge n. 28 discutendone durante l'esame in Commissione e sospende la seduta. Sono le ore 12.15.

La Commissione riprende alle ore 14.50.

Punto n. 2 all'ordine del giorno

Ore: 14.51

Il PRESIDENTE BOEM cede immediatamente la parola agli auditi. Intervengono singolarmente e nell'ordine:

- Gianluca DE VIDO, responsabile territorio e paesaggio del WWF FVG, che deposita una memoria in merito alla proposta di legge n. 28 (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Marco COLLODI di Confagricoltura FVG, che dopo aver ricordato quanto l'agricoltura soffra dell'uso del territorio richiama l'attenzione sull'importanza degli interventi di recupero, in particolare dei fabbricati rurali, sugli incentivi per tale fine e sull'entità di detti incentivi, e ritiene che le misure finanziarie previste debbano essere sufficienti;
- Annalisa MARINI, Vicepresidente Sezione Triveneto Emilia Romagna AIAPP, che deposita una memoria in merito alla proposta di legge n. 28 (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Eddi DALLA BETTA, Presidente INU Friuli Venezia Giulia, che deposita una memoria in merito alla proposta di legge n. 28 (**allegato sub 2** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Stefano LUCCHINI (Sindaco di Sauris) dell'UNCEM FVG, che segnala alcune criticità della pdl n. 28, gli oneri di urbanizzazione ad esempio, che chiede di valutare ed auspica una stretta collaborazione con le entità locali;
- Roberto CERAOLO (Sindaco di Sacile) dell'ANCI FVG, che richiama il documento predisposto e già depositato dall'Ance e che è condiviso anche dall'Anci. Chiede, inoltre, approfondimenti in merito ad alcune tematiche, tra le quali cita: predisporre strumenti normativi snelli; prevedere strumenti operativi chiari e certi; conservare il ruolo degli enti locali; valutare le agevolazioni fiscali; fare attenzione all'uso della cosiddetta "compensazione urbanistica" ed alla concessione degli incentivi volumetrici, che giudica non richiesti dal mercato attuale.

Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri:

- COLAUTTI, che, anche sollecitato dagli interventi, esorta a considerare ed a fare in modo che la proposta di legge n. 28, nata dall'iniziativa di una coalizione, diventi uno strumento a beneficio di tutti, tenga conto del ruolo degli enti locali e si raccordi con il Piano di governo del territorio. Ritiene opportuno lavorare per migliorare il provvedimento, anche tramite un tavolo tecnico misto, adeguarlo alle varie realtà e competenze territoriali ed alle esigenze dettate dalla crisi in atto;
- REVELANT, che ringrazia tutti gli intervenuti per il contributo apportato e ribadisce che la proposta di legge n. 28 è una prima stesura, che nasce dalla necessità di dare risposte veloci ed efficaci e che si terrà conto di tutti i suggerimenti;
- BOEM, che osserva come ci sia condivisione sulle finalità da raggiungere con la pdl n. 28 e su alcuni aspetti importanti da rivedere, tra questi segnala la questione del recupero delle aree produttive dismesse situate in aree che produttive non sono. Considera necessario lavorare sul provvedimento

dandosi una tempistica certa, richiamare la legge regionale 19/2009 e muoversi in coerenza con le norme esistenti, con i Piani comunali e con le risorse disponibili.

Terminata la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno la seduta viene sospesa alle ore 15.50.

La Commissione riprende alle ore 16.02.

Punto n. 3 all'ordine del giorno

Ore: 16.03

Il PRESIDENTE BOEM cede la parola agli auditi. Intervengono singolarmente e nell'ordine:

- i rappresentanti dell'ANMIL, che non intendono fare dichiarazioni e si riservano di inviare, eventualmente, le loro osservazioni;
- Fabrizio LUCHES dell'UGL, che deposita una memoria in merito alla proposta di legge n. 19 (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Renzo SIMONI, dirigente del SCPSAL – ASS 1, e Giovanni PERIN, referente Gruppo Edilizia Regionale della SOPSAL – ASS 5, in rappresentanza delle 6 aziende sanitarie, che illustrano il documento riportante le note e le osservazioni relative alla proposta di legge n. 19 (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Gianna DA RONCH, direttore della DRL per il FVG, che deposita una memoria in merito alla proposta di legge n. 19 (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Angela MARTINA, presidente del CEFS, che accoglie con favore la pdl n. 19, che si pone in continuità con il decreto legislativo 81/2008;
- Giovanni ZANUTTINI della CONFSA FVG, che deposita una memoria (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante);
- Giulia CASTELLAN, direttore di Formedil Gorizia, che commentando le osservazioni depositate e firmate anche dai colleghi del CPT, dell'Edilmaster e dell'ESMEPS (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante) sottolinea la necessità di introdurre nella pdl n. 19 l'obbligatorietà della formazione per gli operatori e le imprese del settore e di prevedere, sempre in legge, anche una fase di aggiornamento;
- Marino ROMITA del CPT di Trieste, che apprezzando la proposta di legge n. 19 evidenzia anche lui l'importanza della formazione e che questa venga fatta in modo adeguato e a norma di legge, non essendo sufficienti le sole attrezzature di sicurezza;
- Walter LORENZI di Edilmaster, che concorda con i due precedenti interventi sulla questione della formazione;
- Emanuela DEL SANTO, presidente del CISC Udine, che illustra dettagliatamente la memoria depositata (**allegato sub 3** al presente verbale quale sua parte sostanziale ed integrante).

Nel successivo dibattito intervengono i consiglieri:

- NOVELLI, che dopo aver ringraziato per tutti i contributi ricevuti riafferma che la proposta di legge n. 19 intende integrare la normativa nazionale sulla sicurezza. Considera particolarmente importante l'aspetto culturale legato a questo provvedimento e ricorda alcuni dei temi, citati dagli invitati all'audizione, che andranno approfonditi per essere poi introdotti nella legge: la formazione, la semplificazione burocratica, i costi legati all'introduzione della norma, i sistemi di sicurezza per gli edifici in ristrutturazione. Ricorda, infine, che esiste una volontà di collaborazione, condivisa tra le parti politiche, finalizzata al miglioramento del provvedimento.

- LAURI, che considera importante il tema affrontato dalla pdl n. 19 in quanto colma un vuoto. Ritiene il provvedimento adeguato per quanto concerne le disposizioni per i nuovi edifici e chiede come, invece, regolare le modalità di intervento sugli edifici esistenti quando si rende necessaria un'opera di manutenzione. Sollecita proposte concrete, inoltre, sulla questione della formazione, come correlarsi con la normativa nazionale e se riproducibile a livello regionale quanto già previsto a livello nazionale in merito alla possibilità di destinare parte delle somme riscosse come sanzioni alle attività di formazione;
- BOEM, dopo avere espresso preoccupazione sugli oneri maggiori, imposti dalla norma, al settore dell'edilizia già in forte difficoltà, propone un gruppo di lavoro che includa la collaborazione anche di quanti, tra i soggetti intervenuti all'audizione, abbiano dato disponibilità e fornito suggerimenti.

Nelle successive repliche prendono la parola:

- Renzo SIMONI del SCPSAL – ASS 1, che rispondendo al consigliere Lauri, cita l'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 81/2008 e conferma che nell'attività di prevenzione può essere ricompresa la formazione e ricorda, infine, che il lavoro per arrivare a questo provvedimento è iniziato nel 2010;
- Giovanni PERIN della SOPSAL – ASS 5, che aggiunge che a livello nazionale esiste un deficit normativo per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori autonomi e del privato committente essendo previsti obblighi solo per i lavoratori dipendenti;
- Fabrizio LUCHES dell'UGL, che interviene per ulteriori specifiche sugli interventi in edilizia libera e chiede maggiori approfondimenti sulle aree di intervento

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno e ricordato che il verbale n. 34 del 28 gennaio 2014, in assenza di obiezioni, è approvato ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento interno, il Presidente BOEM chiude la seduta.

Fine lavori: 17.10

Allegati

- n. 1** Elenco partecipanti alle audizioni
- n. 2** Raccolta delle memorie presentate in merito alla proposta di legge n. 28
- n. 3** Raccolta delle memorie presentate in merito alla proposta di legge n. 19

IL PRESIDENTE
Vittorino BOEM

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Chiara DA GIAU

IL VERBALIZZANTE
Barbara POLENSIG



XI LEGISLATURA
IV COMMISSIONE CONSILIARE

AUDIZIONI

in merito

alle proposte di legge n. 28 <<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>> (Revelant e altri) e n. 19 <<Norme di sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto>> (Novelli ed altri)

12 febbraio 2014 – h. 10.00

ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

ENTE O ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATI	NOME E COGNOME (in forma leggibile) ED EVENTUALE CARICA RAPPRESENTANTI
ANCE FVG	DIRETTORE FABIO MILLEVOI
CETS (UD)	-
CONFARTIGIANATO FVG	FABIO VERONESE
FEDERAZIONE REGIONALE INGEGNERI	COORD. COMMISSIONE TERRITORIO MARINA PALUSA
FEDERAZIONE REGIONALE INGEGNERI	COORD. COMMISSIONE SICUREZZA SIMONETTA RAVANELLI
CONFAPI FVG	DAN BIRLI
" "	SERENA
" "	RITTA
" "	PETRIGLI
CNA	-
LOGGACOP FVG	-
-	-
(ARCHITETTI PIANIFICATORI) FEDERAZIONE REGIONALE DAPPC FVG	-
(PERITI INDUSTRIALI) SERGIO BISIAN P.I. TS	SERENA BIBBI
CONFARTIGIANATO FVG	SALVATORE CANE
Ass. Esposti Aniano	PISCHIANZ AURELIO
Collegio Geometri Udine	LUCA BARBIERO
Comitato Regione Geode	LUCA BARBIERO
Collegio Geom. Ind. di Udine	SERGIO COMELLI
-	-
-	-



XI LEGISLATURA
IV COMMISSIONE CONSILIARE

AUDIZIONI

in merito
alla proposta di legge n. 28 <<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro
paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>> (Revelant
e altri)

12 febbraio 2014 – h. 14.30

ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

ENTE O ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATI	NOME E COGNOME (in forma leggibile) ED EVENTUALE CARICA RAPPRESENTANTI
WWF FVG	GIANNUCA JE VIDO, <small>Cons. Bg.</small>
CONFERMA COLTURA F.V.C.	COLLODI MARCO
AIAPP	
AIAPP	
INU FVG	
UNCOM FVG	(Ippoliti)
ATICI FVG	ALESSANDRO FORBRO
" "	ROBERTO CERASOLO



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale



XI LEGISLATURA
IV COMMISSIONE CONSILIARE

AUDIZIONI

in merito

alla proposta di legge n. 19 <<Norme di sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto>> (Novelli ed altri)

12 febbraio 2014 – h. 16.00

ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

ENTE O ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATI	NOME E COGNOME (in forma leggibile) ED EVENTUALE CARICA RAPPRESENTANTI, A
ANMIL Gorizia	Tusset Marino consigliere
ANMIL GORIZIA	
ANMIL GORIZIA	
UGL	FRANCO LUCASS (ASS. DIR. REGIONI)
ASS3	SAURO VENTURINI
ASS4	FABOZZI TARCO "IT"
ASS5 Bassa Friulana	
ASS1 Triestina - SOCPAL	ing. Enzo Simoni - Dirigente
ASS2 UOMINA - SOCPAL	
DRL per il FVG - Direttore	
ARC FVG Funzionari	
CETS	ANGELA TARINA presidente
CONFAL FVG	GIOVANNI ZANUZZINI SECR. REG.
FORNEDIL GORIZIA	GIULIA CASERAN DIRETTORE
CPT TRIESTE	ANGELA QUARIN
CPT TS	ROBERTO MARINO
+ EDILMASTER TRIESTE	WALTER LORENZ
CISC Pres. del cisc Udine	Arch. STANUELA DAL SANTO



XI LEGISLATURA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DELLE RELAZIONI DEI SOGGETTI AUDITI


PDL N. 28

<<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro
paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente>>
(Revelant e altri)

Febbraio 2014

SOMMARIO

- Osservazioni di ANCE, API, CONFARTIGIANATO FG, CONFINDUSTRIA, CNA, LEGACOOP FVG	1
- Osservazioni della FEDERAZIONE INGEGNERI FRIULI VENEZIA GIULIA	4
- Nota della FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	7
- Nota dell'ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO REGIONE FVG	10
- Osservazioni del COMITATO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEL FVG	11
- Osservazioni del COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI UDINE	14
- Parere del WWF SEZIONE REGIONALE FVG	15
- Osservazioni di AIAPP - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO	19
- Osservazioni di INU FRIULI VENEZIA GIULIA	23
- Nota / e-mail del CLUB ALPINO ITALIANO FVG	30
- Osservazioni di LEGAMBIENTE FVG	32
- Nota del CAL	36
- Nota / e-mail dell'ASSOCIAZIONE NOI CITTADINI DI GRADO	37



Osservazioni alla Proposta di Legge Regionale n. 28/2014

La proposta di legge in esame rappresenta sicuramente un interessante contributo di riflessione sul recupero del patrimonio edilizio esistente, un tema che innesca, però, una duplice valutazione a seconda che ci si soffermi sugli effetti del provvedimento su scala edilizia o su quella urbanistica.

Da testo si evince, in prima istanza, che la principale finalità della proposta è quella di eliminare i ruderi che deturpano il paesaggio unitamente alla messa in sicurezza degli edifici degradati, un obiettivo degno di attenzione poiché rientra nelle azioni di politica sociale ma che dovrebbe altresì essere accompagnata dall'avvio di importanti processi di riqualificazione urbana in grado di incidere sul nuovo disegno delle città ed attrarre investimenti.

Contestualmente, condivisa l'impossibilità/difficoltà economica degli interessati ad avviare operazioni di ristrutturazione, la congruità degli incentivi previsti necessiterebbe di una più adeguata articolazione, a fronte del fatto che, i proprietari promotori degli interventi verrebbero chiamati a scegliere fra le ipotizzate agevolazioni regionali e le vigenti agevolazioni statali fiscali, poiché non è prevista la cumulabilità delle stesse.

Secondariamente l'affermazione che gli interventi incentivati contribuirebbero alla riduzione del consumo del suolo è a carattere relativo, in quanto ci si limita, nella proposta in esame, a disciplinare in via prioritaria interventi su singoli edifici che costituiscono una percentuale ridotta rispetto al patrimonio edilizio esistente da riqualificare.

Inoltre, nel caso di semplice demolizione, potrebbe essere previsto anche il riconoscimento dei diritti edificatori della volumetria preesistente per prevedere e disciplinare una loro commercializzazione, come già avviene nella prassi di alcuni comuni.

L'istituzione del registro degli edifici e delle aree dismesse deve essere, altresì, valutata con molta attenzione in quanto, così come è strutturato - basato anche su segnalazioni di terzi - può portare ad un sistema coercitivo in caso di inerzia del proprietario o di rinuncia al contributo, anche se non si è in presenza di un grave rischio di instabilità.

Temiamo inoltre che l'istituzione del registro comporti ulteriore burocrazia e allungamento dei tempi: sarebbe forse più opportuno prevedere un meccanismo di automatismo per l'ammissione alle agevolazioni da parte degli interessati, previa produzione di alcuni oggettivi e certificabili requisiti.

Andrebbe inoltre ampliata, o meglio definita, la casistica degli edifici oggetto della presente proposta di legge.

All'art. 8 si fa riferimento, per gli edifici residenziali, a "contributi per la demolizione di edifici abbandonati": cosa significa "abbandonato" riferito ad un edificio? Il termine è improprio se riferito a beni immobili. Troveremmo più consono fare riferimento ad immobili accatastati in F2 (unità collabenti) estendendo l'applicazione ad abitazioni prive di agibilità per problemi statici o igienico-sanitari.

Da valutare, inoltre, nel caso di ricostruzione, l'entità del contributo premiale del 20% rispetto alla volumetria preesistente, specialmente se rapportata alla rilevanza dei contributi previsti per il recupero degli edifici rurali tradizionali per i quali, suggeriamo, potrebbero essere previste anche nuove destinazioni funzionali.

Relativamente al riuso degli edifici produttivi e delle aree dismesse, da una lettura della proposta, sembrerebbe non venir considerata l'ipotesi di ulteriori forme di riconversione rispetto alla destinazione industriale.

Pertanto, la proposta in esame, pur rappresentando sicuramente un interessante contributo in un momento di stasi/recessione del mercato edilizio rischia di non produrre gli effetti desiderati se non opera un salto alla scala urbanistica.

Le parti firmatarie del presente documento invitano pertanto tutte le forze politiche a condividere, insieme, un ulteriore **percorso di affinamento e di sviluppo** della proposta per realizzare, nei tempi che l'evolversi della crisi impone (...non 1 anno, ma 2 mesi) **un impianto normativo**

- che consenta reali interventi di rifunionalizzazione - rigenerazione di aree dismesse ubicate in contesti non più a caratterizzazione industriale o agricola;
- che affronti e risolva il problema della frammentazione della proprietà; criticità che frena, come noto, gli interventi di recupero relegandoli solo all'interno di autorevoli dibattiti accademici;
- che superi gli interventi di ristrutturazione a macchia di leopardo.

Se vogliamo rispettare il primo e pregnante tema della proposta 28 "Norme per la riqualificazione urbana", se crediamo nella riqualificazione delle periferie (diventeranno mai urbane? Civili? Si chiedeva Renzo Piano alcune settimane fa sul Sole 24Ore) dobbiamo prevedere un percorso normativo che permetta di superare l'episodicità della ristrutturazione del singolo immobile per intervenire, attraverso il recupero dell'isolato, sul contesto degradato.

La proposta dovrebbe pertanto normare, supportare e incentivare anche le demolizioni di isolati composti da edifici "colabrodo", energeticamente parlando e, fra l'altro, anche, molto probabilmente, non in linea con la normativa sismica.

Secondo una stima del Centro studi ANCE in Regione la quota degli edifici con più di 40 anni, soglia temporale oltre la quale si rendono indispensabili lavori di sostituzione di gran parte dei componenti edilizi dei fabbricati – sia per la caduta stessa del loro grado di efficienza strutturale e funzionale, sia perchè necessitano anche di importanti interventi sotto il profilo assolutamente prioritario della sicurezza – sta crescendo progressivamente.

Gli ultimi dati parlano di oltre il 35% di edifici realizzati fra il 1946 e il 1971 e di un 25% costruito fino al 1945.

Patrimonio che non solo non rispetta le qualità tecnologiche che oggi si richiedono ad un immobile, ma in ragione della sua avanzata obsolescenza rischia di perdere parte del suo valore.

Se pertanto vogliamo davvero promuovere una politica di risparmio del territorio dobbiamo dare vita a un modello di efficienza e qualità in cui **le regole, le agevolazioni e gli incentivi** siano per le imprese e i cittadini una stimolo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle città.

E' evidente che la ricerca di un punto di equilibrio fra i bisogni della collettività e i vincoli del mercato non può basarsi sul volontariato: è necessario che la Regione definisca **una normativa che consenta di far agire l'obiettivo della valorizzazione dell'esistente** consentendo, ad esempio, la realizzazione di eco quartieri smart attraverso l'utilizzo di formule di PPP ed esenzioni fiscali sulle imposte locali: suggerimenti sui quali gli Stati Generali delle Costruzioni sono disponibili fin d'ora ad avviare un propositivo confronto.

Ciò premesso se progettare "città esistenti" attraverso interventi di recupero significa adottare efficaci strumenti per decidere, gestire e attuare la trasformazione, decisive sono e saranno le scelte regionali che dovranno però poi attuarsi... a livello comunale.

Un impianto normativo deve evitare la mutevolezza delle interpretazioni che generano solo distorsioni e bad practies.

Per governare queste difficoltà è indispensabile, quindi, fare riferimento a nuovi modelli di governance che responsabilizzino attori pubblici e privati attraverso una stretta concertazione nella gestione del territorio.

Ciò vuol dire codificare un nuovo rapporto pubblico-privato basato su imparzialità, trasparenza, pubblicità e partecipazione al procedimento, riconoscendo nel contempo le capacità propositive e realizzative delle imprese nel pieno rispetto dei differenti ruoli.

Infine, a fronte dei tagli dei finanziamenti pubblici e dei limiti imposti dal patto di stabilità, è importante che la proposta di legge predisponga una politica di intervento che consideri la nuova programmazione dei Fondi Europei 2014/2020.

Cogliamo l'occasione per ricordare che le istituzioni europee attribuiscono carattere prioritario al tema delle politiche urbane ed in particolare al tema della rigenerazione urbana come riconosciuto, da ultimo, anche dal Ministro Trigilia nella riunione del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU): *"La strada di uno sviluppo sostenibile e economicamente e socialmente passa oggi per le città. Altri Paesi lo hanno già capito e hanno messo in campo politiche per le città con questo orientamento. Noi dovremmo colmare questo ritardo"*.

Le parti firmatarie del presente documento invitano pertanto l'Amministrazione regionale a considerare, attraverso la futura legge regionale, che disciplinerà le norme per la riqualificazione urbana, la programmazione dei fondi europei e nazionali 2014-2020 come un'importante opportunità per declinare sul territorio regionale i protocolli nazionali siglati da ANCE con Federazioni degli Architetti, CCIAA, Associazioni commercianti, Lega Ambiente dedicati al tema della Rigenerazione Urbana Sostenibile, alla riqualificazione degli spazi pubblici, all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, ecc., in una visione strategica che deve mettere a denominatore comune la riflessione di trasformare la nostra regione in una smart land che deve, nel contempo, valorizzare le "specializzazioni intelligenti" esistenti o le deve creare.

Alla definizione di una tale strategia complessiva le parti firmatarie della presente hanno già avviato con ANCI un pregnante dialogo affinché il tema del "costruire città esistenti" sia un asse regionale/europeo in grado di favorire la trasformazione delle idee in opere immediatamente cantierabili in modo da superare sia il problema dei residui e/o disimpegni, riscontrato anche nella programmazione 2007/2013, ma soprattutto sia in grado di proiettare la nostra Regione verso le migliori esperienze europee in materia.

Tutto ciò premesso rinnoviamo l'invito, sulle questioni sopra illustrate, ad avviare un confronto attraverso un percorso di responsabile e comune impegno teso a favorire la ripresa economica della nostra Regione realizzando quel **laboratorio di sperimentazione che porti il Friuli Venezia Giulia ad essere un modello avanzato di riferimento.**

Trieste, 12 febbraio 2014

Trieste, 12 febbraio 2014

Preg.mo Sig.
Vittorino Boem
Presidente della IV Commissione
Consiglio Regionale
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Piazza Oberdan 6
34133 TRIESTE

Oggetto: Proposta di Legge N. 28 – Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente
Audizione della IV Commissione Permanente del Consiglio Regionale del 12/02/2014
Osservazioni

La Federazione osserva che la convocazione avviene ancora una volta su una formulazione del testo legislativo in forma non definitiva e ciò non consente un contributo fattivo anche per la valutazione di aspetti di dettaglio prettamente tecnici che possono essere determinanti per la puntuale e chiara applicazione della stessa.

Vi è evidente necessità di migliorare sotto tutti gli aspetti il testo, attualmente poco strutturato ed a tratti poco comprensibile. Si condividono le finalità in linea con l'ormai assunto e condiviso modello di sviluppo del territorio, volto al contenimento dell'uso di suolo ed all'implicita rivalutazione e riuso, ma è doveroso esprimere il disaccordo con alcuni passi della Relazione, dove si trovano affermazioni quali la seguente *"la situazione congiunturale sopra descritta, inoltre, non può trovare soluzione negli attuali strumenti urbanistici che, per tempi e costi delle procedure di variante, finiscono spesso per contribuire all'ingessamento del territorio su visioni o prescrizioni non più attuali o limitative e a volte contrarie proprio alle finalità di recupero e miglioramento del patrimonio esistente"*.

Introdurre norme come quelle proposte, senza prevederne l'organico inserimento nell'attuale sistema normativo, determina serie complicazioni legate all'implementazione delle regolamentazioni dei singoli interventi e non garantisce esiti positivi (al di là delle buone intenzioni) per la gestione del territorio. In questa fase economica resta fondamentale cercare di dare un incentivo all'attività edilizia, in termini virtuosi perseguendo la maggior efficienza degli strumenti urbanistici e della relativa normativa, inserendo le azioni in un quadro che preveda il riferimento a testi unici, e non alla stratificazione legislativa.

Si segnala il ricorrente rimando operato dalla norma a successivi Regolamenti "art.7", la proposta di Legge molto demanda - della sua sostanza - alla stesura di un corretto ed efficace regolamento attuativo che ne traduca il principio in esito. Va ricordato come in passato la redazione di questi strumenti sia stata spesso rimandata o le prescrizioni si siano rivelate di difficile applicazione. Si auspica comunque di poter offrire il proprio contributo anche sul testo del Regolamento, in quanto solo da precise e chiare indicazioni circa l'ambito e la casistica di dettaglio deriva l'efficacia del provvedimento.

Per la trattazione della norma, si confida in un approfondimento in termini di legittimità richiamando esemplificativamente all'art. 3 la previsione di segnalazione da parte di **soggetti terzi** alla proprietà ed agli uffici pubblici, ed all'art. 10 c. 6, rispetto

all'incentivo accordato in caso di impiego di maestranze regionali, tale disposizione apre una manifesta disparità di trattamento tra soggetti regionali ed extraregionali.

Rispetto all'indirizzo della norma, che prevede gli incentivi alle nuove imprese, si esprime perplessità sull'opportunità di circoscrivere il finanziamento a tale segmento imprenditoriale, che potrebbe popolarsi di prestanome, società di comodo, ed altro. L'ipotesi che si avanza, sostiene che l'erogazione dei finanziamenti venga subordinata al raggiungimento di obiettivi aziendali dell'Impresa richiedente. Condizionare il contributo al monitoraggio dello sviluppo aziendale secondo i risultati attesi nel piano di sviluppo aziendale del richiedente, accertato su un arco temporale, costituirebbe maggior garanzia di efficacia e stabilità del piano di sviluppo nel suo complesso e limiterebbe l'originarsi di nuovi siti dismessi che potrebbero crearsi in seguito ad una prima fase entusiastica di incentivi a neoriginate imprese non sufficientemente strutturate.

ANALISI DEL DOCUMENTO E PROPOSTE

art. 1 comma 2 : il **vincolo** genericamente citato necessita di puntuale esplicitazione nei termini, come pure la definizione di edifici e siti produttivi, nello specifico circoscrivere cosa si debba intendere con "*in fase di dismissione*", è fondamentale la definizione di un glossario univoco e condiviso a livello regionale, che non lasci spazio interpretativo dando luogo a discriminazioni e sperequazioni.

art. 8 : riguardo la premialità in termini di cubatura si osserva che al comma 6 si stabilisce che "*La mancata comunicazione dell'avvenuta demolizione dell'immobile iscritto nella sezione I dei registri di cui agli articoli 2 e 3 comporta la perdita del diritto al mantenimento della volumetria preesistente*", ne deriva che in modo sanzionatorio ad una mancata comunicazione corrisponde la perdita del diritto al mantenimento della volumetria esistente.

Qualora la violazione non fosse solo formale trovandosi di fronte alla mancata demolizione, si verificherebbe una situazione di contrasto con il comma 2 dell'art. 35 della L.R. 19/2009.

Quale la ragione di statuire la <<perdita del diritto al mantenimento>> ad esempio nei casi in cui non vi sia saturazione? Si viene obbligati alla demolizione, che quindi viene fatta d'ufficio? **Il Regolamento provveda a stabilire i termini temporali.**

art. 9: demolizione totale, questa ipotesi ovviamente dovrebbe prevedere il rispetto, là dove esistono, delle preesistenze di valore architettonico ed ambientale.

In caso di premialità di cubatura appare singolare la prevista modifica di sagoma per perseguire l'armonizzazione architettonica, ma che nulla si dica della sagoma stessa, in particolare in riferimento ai limiti di sopraelevazione che verranno a costituirsi quali riferimento principe all'interno degli interventi di ampliamento.

Il miglioramento richiesto dell'efficienza energetica necessita di definizione più precisa, contenimento del costo energetico comma 2), piuttosto che richiedere un miglioramento dello standard rispetto al manufatto in essere, si ritiene più equo subordinare il finanziamento al raggiungimento di uno standard definito con riferimento alle classi energetiche o a livelli di consumo energetico.

art. 10: la disciplina introdotta dall'art. 10 per i fabbricati rurali, con la previsione di incentivi per totale demolizione e ricostruzione contraddice nella sostanza la volontà dichiarata di **recuperare** il patrimonio edilizio tradizionale; l'intento si suppone inteso come previsione di interventi di stampo maggiormente conservativo per i quali si auspicano il mantenimento di materiali e tecniche tradizionali.

art. 21: l'indeterminatezza situa nelle **definizioni** cui alla presente legge, chiedendosi se queste prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici, e quali definizioni assumano carattere prescrittivo. La Federazione non condivide l'assunto, secondo il quale solo con il sistematico superamento degli strumenti urbanistici si possa rivitalizzare il settore dell'edilizia, e che ciò implicitamente non sia coerente con l'obiettivo dichiarato del decoro paesaggistico.

La Federazione, osservando come l'applicazione puntuale degli interventi normativi possa generare intersezioni non compatibili tra gli stessi e il rispetto al territorio,



FEDERAZIONE INGEGNERI FRIULI VENEZIA GIULIA

suggerisce agli estensori della legge l'idea di un ulteriore incentivo all'ottimizzazione del riutilizzo del tessuto urbano, che non si limiti al solo edificio e/o fondo di pertinenza ma che intervenga su un intero isolato. Si creerebbe così l'opportunità sia per chi interviene sia per le Pubbliche Amministrazioni, migliorando le infrastrutture a rete, di recuperare spazi e/o volumi con finalità pubbliche riconoscendo un maggior sviluppo delle costruzioni in altezza a parità di volumetria autorizzabile.

Nel distinguere l'ampio intento del disposto di legge, che mira al miglioramento del paesaggio nella sua accezione estesa, non si può non auspicare l'istituzione di incentivi finalizzati alla riconversione di parte delle aree dismesse a bosco, parco, giardino, coltura, ecc. La riconversione allo stato naturale (bonificato) potrebbe comportare finanziamenti agevolati e/o trasferimenti/bonus volumetrici o di superfici in altri lotti.

Il Coordinatore Commissione Territorio
ing. Marina Palusa

Il Presidente
ing. Pietro Zandegiacomo Rizìo



PROPOSTA DI LEGGE N. 28

“Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente”

In relazione all’invito da parte del Presidente della IV Commissione permanente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, si esprimono le seguenti valutazioni e si forniscono i successivi contributi relativi al disegno di legge n.28 “Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente”.

Premessa

Pur condividendo le considerazioni espresse in sede di presentazione del disegno di legge da parte dei Consiglieri Regionali proponenti in merito alla consistenza del fenomeno dell’abbandono edilizio e delle devastanti conseguenze che tale processo comporta sia dal punto di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico, che sociale, si esprimono innanzitutto alcune perplessità.

Affrontare il tema del riuso scavalcando la centralità degli strumenti urbanistici rischia di rappresentare una risposta “debole” ad un tema che invece attiene al coordinamento delle iniziative che appartengono ad un quadro necessariamente complessivo di governo del territorio.

Le iniziative che a tale riguardo si sono potute concretizzare nei paesi del vecchio continente (Danimarca, Svezia, Finlandia, Francia, Germania), tanto per restare nell’ambito di un contesto geografico, urbanistico e sociale largamente condiviso, hanno avuto sempre come riferimento una regia pubblica di indirizzo e di coordinamento, consentendo alle iniziative locali di proporre forme di investimento necessariamente strutturate in base alle specifiche condizioni.

Il prodotto di tali esperienze è il frutto di scelte partecipate, di strategie e di obiettivi di qualità urbanistica ed architettonica di grande rilievo, di puntuale definizione e progettazione delle opere di urbanizzazione, degli spazi pubblici e di relazione, di elevati valori prestazionali degli edifici in termini di efficienza energetica e di comfort, di inquadramento territoriale di ogni iniziativa, di equilibrio funzionale tra le attività, di attribuzione di specifiche competenze tra soggetti pubblici e privati nella progettazione, realizzazione e gestione degli interventi.

I processi rigenerativi si sono sempre conformati al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di contenimento del consumo dei suoli, di rispetto del sistema del verde e delle reti ecologiche, di gestione del ciclo dei rifiuti, di miglioramento della permeabilità dei suoli, di raccolta e riutilizzo delle acque piovane e di quelle di scarico, di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di miglioramento dell'efficienza energetica, di utilizzo di materiali naturali e riciclabili, di riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ed acustico, di miglioramento del comfort abitativo e lavorativo, di moltiplicazione dell'offerta dei trasporti pubblici, di riduzione del traffico privato, di promozione del car sharing e del bike sharing, di incentivazione della mobilità elettrica.

Il perseguimento di questi obiettivi è un processo che implica il ricorso a strumenti innovativi, spesso impediti dalla mancanza di un coordinamento strategico e attuativo dei programmi di rigenerazione.

Il frazionamento delle competenze, polverizzate tra i vari enti territoriali, sono l'effetto di una stratificazione amministrativa ormai sclerotizzata, alla quale occorre rispondere con una urgente riforma strutturale di semplificazione.

All'interno di tale prospettiva strategica la proposta di legge in oggetto sembra puntare ad iniziative episodiche, legate a singole operazioni, in un quadro non pianificato degli interventi e soprattutto inspiegabilmente disgiunto dalle politiche di programmazione.

Considerazioni puntuali

In termini di semplificazione amministrativa si rilevano alcune criticità.

In particolare si ritiene che l'istituzione di registri regionali e comunali, unitamente ad un successivo regolamento di attuazione della legge, risultino nell'insieme un ulteriore appesantimento burocratico avverso agli interventi di riuso e rigenerazione urbana che dovrebbero invece trovare attuazione nel più breve tempo possibile anzi, data la sfavorevole congiuntura economica, hanno carattere di urgenza.

La proposta risulta inoltre concorrente per materia rispetto alla LR 19/2009, introducendo contenuti, e diciture in sovrapposizione con il Codice Regionale dell'Edilizia.

Si ritiene peraltro difficilmente applicabile l'art.9 comma 2, che permette ai Comuni mediante delibera consiliare di incrementare una tantum alcune volumetrie, in quanto in contrasto con la norma regionale inerente il sistema di calcolo della capacità insediativa in base al quale sono dimensionati i PRG comunali stessi.

Risulterebbe in tal senso più opportuno revisionare l'articolato assumendo in seno al testo di legge proposto solo le parti attinenti agli incentivi economici, ed emendando la LR 19/2009 per quanto riguarda gli incentivi urbanistico/edilizi con il fine di mantenere il Codice dell'Edilizia una normativa nel suo insieme organica e di sicuro riferimento.

Una rilettura degli articoli alla luce del loro inserimento nella LR 19/2009 permetterebbe inoltre una conseguente più precisa interpretazione sia in termini di definizioni generali che di definizioni di interventi edilizi in essa contenute.

Si richiamano a titolo puramente esemplificativo l'art. 10 comma 4 dove è incomprensibile la relazione tra recupero, nuova costruzione e manutenzione straordinaria, o il riferimento all'edificazione di "nuovo

fabbricato rurale tradizionale” di cui all’art. 10 comma 1, piuttosto che la raccomandazione, di cui all’art. 10 comma 5, del rispetto dei parametri architettonici e dei materiali tradizionali riferiti agli interventi di nuova costruzione in seguito a demolizione, o alla genericità della definizione di “fabbricati rurali tradizionali non soggetti a vincolo”.

In ordine alle disposizioni di natura finanziaria si rileva come, accanto ad una quantificazione massima di 30.000 euro a titolo di contributo per gli interventi di recupero e di nuova costruzione, elevabile ad euro 40.000 per gli immobili siti in aree svantaggiate, ed incrementabile di un ulteriore 20% in caso di utilizzo di imprese, maestranze e prodotti regionali, il rimando all’attuazione di forme incentivanti per favorire il riuso di edifici produttivi e delle aree dismesse appare del tutto indipendente da una previsione di spesa coerente con le attuali disposizioni finanziarie.

Paolo Vrabec

Segretario Generale Federazione Regionale Ordini Architetti PPC del FVG



Associazione Esposti Amianto regione F.V.G.

Via Fabio Filzi n. 17 (Italy) 34132 Trieste

Tel. +39 040 370380 Fax +39 040 3406365

<http://aeafvg.weebly.com> • e-mail: segreteria@aea-fvg.org

Trieste, 10 Febbraio 2014

Spettabile
IV Commissione Permanente
Regione F.V.G.

Alla c. a. del Presidente, Vittorino Boem, e dei Consiglieri, Revelant, Riccardi, Sibau, Santarossa, Dipiazza, Colautti, Cargnelutti, De Anna, Ziberna, Novelli, Ciriani, Marini, Violino, Piccin.

Oggetto: Invito ad audizione in IV Commissione Permanente.

Vi ringraziamo per l'invito all'audizione con la IV Commissione in merito alla proposta di Legge n. 28 "Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente" e Vi comunichiamo che il nostro intervento verterà sulla proposta di produrre un documento che attesti la presenza di amianto, e quindi al suo relativo smaltimento, nei lavori di riqualificazione del comparto dell'edilizia e delle aree produttive dismesse, per la tutela dei cittadini e del paesaggio stesso.

Cordiali saluti

Il Presidente
Aurelio Pischianz



**AUDIZIONE CON LA IV COMMISSIONE PERMANENTE
IN MERITO ALLE PROPOSTE DI LEGGE N.28 “NORME PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA, UIL DECORO PAESAGGISTICO E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE” E N.19 “NORME
DI SUCUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E PER LA PREVENZIONE DI
INFORTUNI CONESGUENTI AL RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO”
TRIESTE 12 Febbraio 2014 inizio ore 10,00**

Preg.mo Presidente IV Commissione Regionale Permanente Vittorino BOEM
Preg.mo Assessore Regionale arch. Mariagrazia SANTORO
Preg.mi Consiglieri Regionali

Con riferimento all’oggetto, questo Comitato Regionale nell’ambito della attiva e consolidata collaborazione con l’istituzione regionale, Vi rappresenta alcune considerazioni e osservazioni, frutto del lavoro della Commissione “Urbanistica-Edilizia-Ambiente” operante in seno al Comitato Regionale. Nel ringraziare la Regione FVG per l’invito alla partecipazione della discussione dei due disegni di legge in agenda di seguito in sintesi si formulano i pareri della categoria professionale dei Geometri:

**DISEGNO DI LEGGE N.28
“NORME PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, IL DECORO PAESAGGISTICO
E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE”**

Premessa

La nostra categoria già da diversi anni (si vedano le proposte e discussioni agli atti in sede di discussione/approvazione delle leggi regionali L.R.05/2007, L.R.12/2008, L.R.19/2009 P.G.T. ...) si è sempre dimostrata contraria all’occupazione ed all’uso indiscriminato del suolo. In occasione dei citati dibattimenti abbiamo sempre sensibilizzato la Regione ad attivare sistemi e modi snelli per una conversione rapida dell’edificato esistente abbandonato/inutilizzato facendo riferimento alle recenti corpose occupazioni di suolo attuate sul nostro territorio regionale.

Abbiamo sostenuto con forza la necessità che la pianificazione territoriale ritorni ad essere tale e non sia di supporto a meri conteggi economici di

tornaconto dell'immediato ma sia "lettura attenta del territorio e della sua socio-economia e che garantisca la continuità imprenditoriale".

Ci siamo spesi mostrando la faccia con gli amici architetti difendendo a spada tratta il lavoro svolto dalla pianificazione territoriale regionale negli ultimi venticinque anni in merito alla salvaguardia del patrimonio storico-architettonico della nostra Regione appoggiando l'impianto legislativo della complessa materia delle procedure della certificazione energetica/ambientale per una più "democratica" valorizzazione e "misura" degli stessi.

La drammatica situazione socio-economica attuale "impone" giocoforza uno sfortimento delle procedure degli iter autorizzativi, con una riduzione drastica dei costi e dei tempi per "**attirare**" nuovi investimenti.

ABBIAMO ACCOLTO CON FAVORE ED ENTUSIASMO IL DISEGNO DI LEGGE N.28, E CONFIDIAMO NELLA RESPONSABILITA' DEGLI ATTORI POLITICI REGIONALI (l'intero consiglio regionale) PER UNA RAPIDA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PROPOSTE SEPPURE CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RITENUTE NECESSARIE.

Nel Merito

1) All'art. 4 comma 2 si segnala che vada criteriato in modo più preciso la possibilità "In caso di segnalazione effettuata da terzi ..." in modo tale che il diritto di proprietà sia più tutelato;

2) Art. 6 (Iscrizione al Registro–Sezione III Edifici produttivi e Aree dimesse)

Si ritiene che la catalogazione delle aree edificate ed edifici dimessi sia certamente URGENTE e che nell'attuare tale ricognizione sia coinvolta la categoria professionale dei Geometri. La conoscenza del territorio e delle sue specificità è giocoforza legata al tecnico del luogo, dove la memoria storica le evoluzioni dei luoghi le gestioni patrimoniali e le varie connessioni infrastrutturali corrispondano ad una lettura degli elementi pregnanti dei fondi-fabbricati mettendo in evidenza l'inquadramento territoriale con i valori paesaggistici ed ambientali scongiurando così una mera operazione di elencazione dei siti.

3) Art. 9 (Incentivi per la riqualificazione urbana ed edilizia)

Si consiglia, in termini generali, di coordinare la proposta legislativa con le disposizioni legislative vigenti contenute nella legge regionale 19/2009 s.m.i. articoli 58, 59, 60 ecc.... Nella simulazione di interventi emergono criticità applicative.

4) Art.15 comma 1 (Regolamento di attuazione e disposizioni attuative)

Si propone che il regolamento di attuazione si approvi entro 45 giorni l'entrata in vigore della legge e non dopo 90 giorni.

CONCLUSIONI

Come ampiamente illustrato in precedenti interventi si evidenzia la necessità di assoggettare il titolo abilitativo edilizio degli interventi al potere decisionale degli organi competenti comunali in coerenza con le direttive sostanziali degli strumenti di pianificazione territoriali locali conferendo però più importanza ai contenuti del **PROGETTO**. Si ritiene che la norma, **per essere efficace**, debba fare riferimento ai principi ispiratori del piano regolatore locale (aspetti ambientali, paesaggistici, alla morfologia del luogo, agli aspetti infrastrutturali ...) eliminando fasi di iter tecnico-burocratico inutili, superficiali che in questi ultimi anni hanno notevolmente contribuito ad allontanare investimenti nel "**sistema edilizio**" motore dell'economia.

Le disposizioni legislative per poter fare presa e creare così **ATTRAZIONE** dovranno fare sintesi delle procedure badando alla sostanza delle PROPOSTE al fine di rilasciare in tempi ragionevoli i titoli abilitativi edilizi di intervento utilizzando strumenti già a disposizione quali la conferenza dei servizi, il silenzio assenso e così via.

Si consiglia infine al legislatore di prevedere anche iter procedurali per varianti ai PRG con tempi e modi consoni alle procedure straordinarie.

Ausplicando che le presenti osservazioni e consigli potranno esserVi utili, cordialmente salutiamo.

Udine, 18 Febbraio 2014



Il Presidente del Comitato Regionale

geom. Elio MIANI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Udine, 12 febbraio 2014

Riferimento a nota n° 0000694/P del 04-02-2014

Spettabile
IV Commissione Permanente
della Regione Friuli Venezia Giulia
P.za Oberdan, 6
34133 **TRIESTE**

OGGETTO: Audizione per osservazioni su disegno di legge n° 28 - 19.

A riscontro della nota in riferimento, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine, si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:

PROPOSTA DI LEGGE N° 28

Per quanto attiene alla proposta di legge n° 28 a nome della Categoria si ritiene di esprimere un plauso all'iniziativa proposta che finalmente va nella direzione dell'incentivo e del sostegno a favore dei soggetti che potrebbero essere interessati al recupero degli edifici dismessi. Si apprezza il cambio di direzione rispetto alla precedente proposta che prevedeva la conversione in zona agricola delle aree di pertinenza ponendo in atto una specie di confisca del bene.

Si ritiene di poter condividere una politica "di basso profilo" che permetta di raggiungere obiettivi certi e di immediata realizzazione. Pensare a strumenti urbanistici attuativi o varianti ai PRG dei Comuni per obiettivi di recupero urbanistico degli ambiti, comporterebbe una dilazione dei tempi di esecuzione delle opere ed in qualche caso al rischio di non farle per niente.

Oltre agli incentivi proposti la Categoria intende sottolineare come l'aggiornamento delle aliquote e dei meccanismi di calcolo degli oneri contributivi per il rilascio del P. di C. registri aumenti vertiginosi che in qualche caso possono rappresentare uno dei principali motivi di rinuncia all'esecuzione degli interventi. Si ritiene in tal senso necessario rivedere le incidenze per contenere gli aumenti entro limiti di accettabilità.



for a living planet®

WWF Italia
Sezione regionale
Friuli Venezia Giulia
Via Rittmeyer 6
34134 Trieste

Tel: 040 360551
Tel e fax assistente regionale:
0432 502275
friuliveneziagiulia@wwf.it
www.wwf.it/friuliveneziagiulia

Trieste, 12 Febbraio 2014
Prot. n.001 B.2.

Alla Presidenza della
IV Commissione del Consiglio regionale
piazza Oberdan 6
34132 TRIESTE

Oggetto: Parere PDL 28 “Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente”

Premessa

La proposta di legge 28 “Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente” è articolata principalmente in 2 parti molto differenti: la prima, che va dall’articolo 2 all’articolo 10, norma un’attività di valenza paesaggistica e di rigenerazione urbana; la seconda, dall’articolo 11 al 21, è costituita da vere e proprie misure contro la crisi per le attività industriali dismesse, interventi ad hoc per incentivare l’attività industriale. Se si volesse, si potrebbero fare 2 leggi diverse, visto che gli argomenti sono nettamente diversificati. Si consideri che nel secondo troncone, dal Capo V in poi, si parla di aree dismesse industriali ma non si fa nessun riferimento, come si sarebbe potuto pensare leggendo il titolo della proposta di legge, all’archeologia industriale, la sua tutela e la sua valorizzazione: qui si parla solo di impianti vetusti da rammodernare per avere meno spreco di energia elettrica e più competitività. Obiettivi condivisibili per evitare ulteriore consumo di suolo e minori consumi di energia, ma che non costituiscono di per sé un miglioramento paesaggistico e nemmeno valorizzazione dell’esistente .

Quindi non entreremo nel merito delle scelte fatte per riavviare le attività - e non le aree - dismesse, in quanto per valorizzare le aree dismesse si poteva pensare a interventi diversi da quelli previsti dalla proposta di legge, come la rinaturalizzazione, o la loro trasformazione in aree agricole, misure in alcuni casi più opportune pensando al paesaggio della regione. Un'altra misura da prendere in considerazione per limitare il consumo di suolo è la ricollocazione di attività esistenti in altre aree, si pensi solo che tale proposta va contro a quello che l’amministrazione aveva proposto con la Legge Regionale 24/2013 “Omnibus”, che prevedeva il recupero di aree dismesse all’interno di zone industriali riportandole ad aree naturali o agricole, bonificandole prima; questo poi stralciato, prima di arrivare in Consiglio Regionale, perché l’argomento del consumo di suolo delle aree industriali dismesse sarebbe stato trattato in un disegno di legge organico sul consumo di suolo che l’amministrazione dovrebbe avere in cantiere.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005



100% recycled paper

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto



for a living planet®

In conclusione nella seconda parte di questa proposta di legge dovrebbero essere contenute anche misure per la tutela, il recupero e la valorizzazione delle aree dismesse industriali storiche e dell'archeologia industriale, ma al momento ciò non è previsto e si chiede pertanto che siano inserite queste misure d'intervento per attivare tale tipologia di aree.

Articolo 1 Finalità e ambiti di applicazione

All'articolo 1. comma 2 si individuano le tipologie degli edifici a cui si applica la norma, e tra queste si trovano gli edifici “ ... *dismessi o in fase di dismissione* ...”. Si osserva che la seconda definizione - “*in fase di dismissione*” - andrebbe specificata con maggiore puntualità, in quanto un'attività in fase di dismissione è ancora produttiva e potrebbe non essere necessariamente destinata alla definitiva chiusura.

Articolo 1 Bis Definizioni

Si osserva che nel testo di legge manca un articolo con le definizioni degli oggetti trattati; si propone quindi di individuare un articolo ad hoc che raccolga le definizioni delle voci che presentano margini di ambiguità o difficile interpretazione. Di seguito sono stati individuati dei lemmi che dovrebbero essere specificati:

- “*In fase di dismissione*”: si devono individuare i criteri che determinano l'inizio della fase di dismissione, anche per evitare interpretazioni troppo ampie da parte dei soggetti beneficiari dei contributi previsti.
- “*Dismesso*”: si devono indicare i criteri per cui un edificio venga definito dismesso.
- “*Edifici produttivi dismessi*”: si devono precisare i termini perentori per i quali si possano definire tali edifici produttivi come “dismessi”, in quanto un imprenditore potrebbe simulare una cessazione dell'attività per un breve periodo per vantare il diritto a essere iscritto nel registro regionale ed avere accesso ai contributi, con evidente danno per la collettività.
- “*Aree dismesse*”: si deve specificare meglio il significato di area dismessa, in quanto tale accezione indica, per antonomasia, un'area abbandonata vetusta con edifici allo stato di rudere o quasi; nella proposta di legge si parla di capannoni recenti non utilizzati, quindi dismessi. Considerata la prima definizione non ricadrebbe nelle tipologie di intervento, ma se l'area dismessa, o meglio i capannoni dismessi si trovassero in una zona industriale o artigianale sarebbe condizione plausibile per la concessione dei contributi.
- “*Impianti tecnologici a elevata efficienza energetica*”: si chiede di precisare i criteri in base ai quali un impianto si possa considerare a elevata efficienza energetica, e/o un catalogo degli impianti definibili tali.

Articolo 2 Registro regionale

Si ripropone l'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, che era già previsto dalla Legge Regionale 5/2007, ma a tutt'oggi non ha una struttura e negli ultimi sei anni non s'è vista traccia e non si hanno riscontri dell'attività da esso svolta. Tale struttura regionale doveva dare, secondo le varie leggi regionali che lo citano, un'informazione aggiornata sull'uso del suolo in regione, oltre che monitorare le attività del piano casa. Oggi viene affidato a tale Osservatorio un nuovo compito, la redazione del Registro regionale degli edifici e delle aree dismesse, un incarico importante per una struttura purtroppo ancora inesistente. Si propone - oltre che attivare finalmente tale struttura - che il Registro regionale sia realizzato online e consultabile sul sito dell'amministrazione regionale.



for a living planet[®]

Inoltre ci chiediamo se gli uffici regionali abbiano mezzi finanziari ed umani per assolvere alla mole di lavoro che comporta l'istituzione di questo registro, visto che fino a oggi l'Osservatorio non è stato avviato.

Articolo 4 Iscrizione al Registro – Sezione I Edifici residenziali

Per quanto riguarda la tipologia degli edifici ammessi alla possibile iscrizione si fa riferimento alle generiche definizioni della legge regionale 19/2009; tuttavia quest'ultima norma non si riferisce agli edifici dismessi ma solo alle destinazioni d'uso. Si ribadisce la necessità di precisare con esattezza la classificazione "dismesso". Si pone il caso di un palazzo residenziale vetusto con soggetti in locazione: per renderlo "dismesso" sarebbe sufficiente sfrattare gli inquilini, ottenendo così la possibilità di abbatterlo e ricostruirlo maggiorato del 20% in volume. Una simile operazione, a certe condizioni si prefigurerebbe come nient'altro che una speculazione edilizia, non auspicabile per le finalità annunciate da questo provvedimento.

Articolo 9 Incentivi per la riqualificazione urbana ed edilizia

Questo articolo ci riporta agli articoli 57, 58 e 59 della Legge regionale 19/2009, il cosiddetto "Piano Casa" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che prevedeva l'ampliamento fuori dalle zone omogenee A e B0 del 35% dell'edificato per gli edifici residenziali e misti, e ampliamenti per gli edifici in zone D e H, fino a 1000 metri quadrati. Si ricorda che tale provvedimento che prevede ampliamenti in deroga agli strumenti urbanistici, inizialmente previsto per una durata di 5 anni, è stato esteso ad 8 anni con l'articolo 4 della Legge Regionale 5/2013. Nella proposta di legge in questione non si parla più di ampliamento ma solo di demolizione e ricostruzione di edifici dismessi, ma i concetti espressi sono analoghi, solo si riduce il campo d'azione.

Un primo problema che riscontriamo è determinato dal fatto che nella L.R. 19/2009 si prevedeva un possibile ampliamento del 35% in deroga per gli edifici non vincolati, mentre oggi - con questa proposta di legge - si prevede l'aumento del 20% se l'edificio dismesso è demolito, ma non si comprende se per un edificio dismesso il bonus è doppio - quindi un 35% più un 20%, ottenendo il 55% di aumento di cubatura. Si chiede quindi di specificare tale questione.

Si osserva altresì, in termini generali, che incrementi volumetrici di tale entità, 55% ma anche il 20%, comporterebbero inevitabilmente rilevanti incrementi del carico urbanistico, con tutte le conseguenze del caso (insufficienza degli standard, ecc.).

Il problema maggiore è la disponibilità di aree a parcheggio nell'immediata vicinanza, che potrebbe portare alla monetizzazione dei servizi a parcheggio (ovvero si paga al Comune per poter non fare i parcheggi); questa soluzione risolve il problema dal lato burocratico, ma di fatto le esigenze di parcheggio permangono. La soluzione che prevedeva la L.R. 19/2009 era di reperire le aree per i servizi entro un raggio di 1000 metri: si osserva che nei piccoli centri un chilometro può significare l'altra parte dell'abitato, quindi gli standard andrebbero a servire zone molto diverse.

Articolo 10 Contributi per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale

Le criticità osservate in questa tipologia di edificio non riguardano l'intervento architettonico in quanto tale, considerato che il recupero o la nuova costruzione deve mantenerne le caratteristiche tipologiche e i materiali tradizionali, ma in due fattori esterni.



for a living planet®

Il primo nel caso l'edificio sia situato nelle adiacenze o all'interno di aree naturali e/o protette per legge, ad es. un bosco o nelle immediate vicinanze di un prato stabile, ambienti che con l'intervento di recupero potrebbero subire una riduzione o un'alterazione. Si chiede quindi di inserire nell'articolo di legge una precisa norma che eviti questo problema.

Il secondo fattore che potrebbe influire negativamente, a nostro parere, è il tipo di attività che si andrà a realizzare negli edifici recuperati, specie nel caso si tratti di edifici rurali, che spesso sono localizzati in luoghi isolati e serviti da una viabilità campestre, che un'attività diversa potrebbe sottoporre a carichi eccessivi. Si pensi anche solo alle ripercussioni sulla viabilità di un'attività ricettiva/residenziale, quale potrebbe essere un agriturismo. Un altro esempio potrebbe riguardare il recupero di un casolare per realizzare un golf club, per cui si recupererebbe l'edificio ma si perderebbe tutto il paesaggio agrario dell'intorno. Si invita quindi a prestare la massima attenzione nel caso di edifici isolati, in quanto il recupero deve limitarsi al costruito, senza intaccare l'intorno, nel qual caso si avrebbe ulteriore consumo di suolo e compromissione del paesaggio, finendo con il vanificare la finalità stessa della presente proposta di legge.

Confidando in un positivo accoglimento di quanto sopra esposto, si porgono i più distinti saluti.

/ Gianluca De Vido
Responsabile Territorio e Paesaggio
WWF Friuli Venezia Giulia



dott.arch. Annalisa Marini
Vicepresidente Sezione Triveneto Emilia Romagna
e referente per il Friuli Venezia Giulia
via Cartiera, 23
33080 Porcia (Pordenone)

vp.trivemiliaromagna.marini@aiapp.net
arch.annalisamarini@vodafone.it
cell. +39 3356895110

Porcia, 11.02.2014

**OSSERVAZIONI di AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
IN RELAZIONE A:**


Proposta di legge N. 28

presentata dai consiglieri Revelant, Riccardi, Sibau, Santarossa, Dipiazza, Colautti, Cargnelutti, De Anna, Ziberna, Novelli, Ciriani, Marini, Violino, Piccin il 6 dicembre 2013

“NORME PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, IL DECORO PAESAGGISTICO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE”

In riferimento alla convocazione all’audizione sulle Proposte di legge Reg. n.28 e n.19 **AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio**, in considerazione della sua finalità rappresentata dalla conoscenza, tutela attiva, pianificazione, progettazione e gestione del paesaggio, sul territorio nazionale, presenta le osservazioni che seguono in Allegato.

dott.arch. Annalisa Marini
vicepresidente Sezione Triveneto Emilia Romagna AIAPP



OSSERVAZIONI

AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – sez.T.E.R.

arch. Annalisa Marini
vicepresidente Sezione Triveneto Emilia Romagna AIAPP
referente Friuli V.G.

con

arch. Simonetta Polano
paes. Antonio Starnato

L'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – AIAPP – si è costituita nel 1950, accoglie soci possessori di laurea magistrale e possessori di master di secondo livello in Architettura del Paesaggio, possessori di lauree magistrali attinenti l'architettura del paesaggio (aree disciplinari dell'Architettura, dell'Ingegneria, delle Scienze Forestali e delle Scienze Agrarie, Scienze del Territorio e dell'Ambiente) che possano dimostrare il possesso di un insieme di requisiti professionali, formativi, culturali, scientifici, didattici, che rispettino gli obiettivi formativi IFLA e IFLA Europe sulla disciplina dell'Architettura del paesaggio.

Gli iscritti ad AIAPP possono portare, dunque, un contributo qualificato quando si tratta di Paesaggio, Politica del Paesaggio, Obiettivi di qualità paesaggistica, Salvaguardia del paesaggio, Gestione del paesaggio e Pianificazione dei paesaggi, nelle definizioni date dalla Convenzione europea sul paesaggio ratificata in Italia con la Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

Di seguito sono riportate alcune considerazioni puntuali e sintetiche riferite alla politica del paesaggio rappresentata nel disegno di legge.

L'impianto del disegno di legge “Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente” non fa alcun riferimento a nozioni di paesaggio e di ambiente, presupposti fondamentali per raggiungere gli obiettivi enunciati con i termini di “riqualificazione urbana”, “decoro paesaggistico” e “valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Difficilmente potranno essere introdotte nel successivo regolamento cui rinvia”.

Promuove piuttosto la “riqualificazione incentivata” mediante contributi e riconoscimento di “volumetria premiale”, ovvero disciplina l'assegnazione di risorse economiche ed incentivi a proprietari di aree e fabbricati con i soli requisiti di essere in stato di abbandono, dismessi, o in fase di dismissione, e “non soggetti a vincolo”. La terminologia usata nella stesura del disegno di legge ha accezione fortemente gergale, quando indica “decoro paesaggistico”, “riqualificazione incentivata”, “volumetria premiale”, “censimento”... E' difficile immaginare che con “*opere edilizie e urbanistiche accessorie migliorative del contesto urbano*” (art.14), senza indicazioni rispetto al consumo di suolo per quanto riguarda “*edifici produttivi e aree dismesse*” possa essere attuato quanto cita il titolo del disegno di legge, o possano concludersi rapidamente procedimenti edilizi che comportano autorizzazioni e concessioni. In definitiva non sono formulati i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire, pianificare il paesaggio ed il territorio regionale. E' assente, il paesaggio, nella sua accezione contemporanea, ed ogni indicazione rispetto alle superfici minime verdi, permeabili, ecc.

L'applicazione della legge agli edifici di proprietà privata a uso residenziale e fabbricati “*rurali tradizionali*” definiti come “*non soggetti a vincolo*” risulta di non chiara attuazione.

Qualora per “vincolo” si intenda accertato interesse culturale, sono esclusi dall'applicazione della legge gli immobili meritevoli di incentivi per il restauro ed il recupero funzionale, dato il valore storico e paesaggistico che rappresentano. Molti immobili di interesse culturale sono inutilizzati per dimensioni, costi di restauro e di adeguamento funzionale agli usi contemporanei. La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali sono materia di legislazione esclusiva dello Stato. Ricordiamo che l'insussistenza dell'interesse culturale, ovvero del cosiddetto “vincolo”, è competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite le

Soprintendenze regionali, anche con riferimento alle “*architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale*” (art.10, comma 4, lett.L) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”).

Non è accertato l'interesse culturale di tutti i fabbricati “tradizionali” e, tanto meno, delle aree edificate di interesse paesaggistico. Il procedimento di accertamento dell'interesse, o dell'insussistenza dell'interesse, è competenza ministeriale e, per quanto riguarda i beni paesaggistici, della Commissione regionale di cui all'art. 137 del Codice dei beni culturali la quale deve essere composta, tra l'altro, da soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. Non è pertanto chiaro come l'individuazione dei fabbricati di interesse rurale “*non soggetti a vincolo*” possa essere demandata ad un successivo regolamento attuativo.

L'efficacia del Registro regionale/comunale degli edifici e delle aree dismesse si misura con la catalogazione dei beni attuata anche con indicazioni di tipo ambientale, geomorfologico, paesaggistico, infrastrutturale. E' necessario, inoltre, sia compilato da soggetti in possesso di competenze specifiche per individuare i requisiti in atto, la vocazione e le potenzialità dei beni al fine di indirizzare gli interventi da incentivare per salvaguardare e valorizzare il paesaggio ed il territorio regionale, ma anche favorire e stimolare un accorto e razionale riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente. Meritano di essere valutate anche le cause dello stato di abbandono che possono essere infrastrutturali, ambientali, speculative, ecc.

L'istituzione anche di un “*Registro dei fabbricati e delle aree edificate non utilizzate di interesse storico e paesaggistico*” potrebbe attrarre investimenti anche stranieri alimentando l'interesse su quanto la storia del territorio testimonia, storia di popoli e di imprese (Castellieri, Celti, Romani, Repubblica di Venezia, Impero Asburgico, Solari, Elettrolux, Missoni, Moroso, Nonino, viticoltura, ecc.). Ciò anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000” ed ai contenuti che fanno parte integrante del piano paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali.

Il Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali, attraverso il SIRPAC - Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale, adeguatamente potenziato, potrebbe rappresentare la “piattaforma” di riferimento per la conoscenza ampia ed articolata del territorio in termini di patrimonio culturale, ovvero dei beni culturali e dei beni paesaggistici, necessaria per indirizzare le azioni e le scelte, sia politiche che progettuali.

La deroga alle “previsioni quantitative” degli strumenti urbanistici comunali (art. 9) ed il fatto che le “definizioni” di cui al disegno di legge prevalgano su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti (art.21) non sono stati adeguatamente inquadrati.

Demolizione e ricostruzione con incremento degli indici urbanistici ed edilizi, incentivi a nuove imprese, o ad imprese che trasferiscono la sede legale in regione, possono mascherare un incremento del consumo di suolo e mere speculazioni finanziarie che non garantiscono continuità imprenditoriale. Risulta rischioso attuare una “*riqualificazione urbana*” con incentivi ed agevolazioni in deroga alla pianificazione urbanistica, ovvero senza indicazioni sui requisiti ambientali prestabiliti (aria, acqua, sottosuolo, smaltimento rifiuti, ecc.) e senza orientare alla creazione di paesaggi (produttivi, industriali, rurali, ecc.). I processi di trasformazione territoriale non possono prescindere da valutazioni riconducibili nell'ambito della pianificazione paesaggistica declinata in diverse accezioni; paesaggio culturale, paesaggio urbano, paesaggio industriale, paesaggio rurale... terzo paesaggio. Con l'espressione “terzo paesaggio” Gilles Clément individua tutti i luoghi abbandonati, accomunati solo dall'assenza di ogni attività umana, e che presi nel loro insieme sono fondamentali per la conservazione della diversità biologica. Ciò vale a non escludere che un'area dismessa possa assumere importanza e valore in quanto tale anche per contrastare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, per favorire biodiversità e mitigazione ambientale.

Riteniamo che il disegno di legge proposto, non solo per alcuni aspetti lacunosi e confusi, si presti a fenomeni speculativi contrari alla salvaguardia del paesaggio ed alla valorizzazione del territorio regionale.

E' certamente urgente la catalogazione degli edifici e delle aree edificate dismesse, la cui valorizzazione non può prescindere però dal loro inquadramento territoriale, paesaggistico ed ambientale necessario per calibrare gli incentivi e le azioni di "marketing territoriale" in una prospettiva di sviluppo sostenibile, per garantire il governo del paesaggio, orientare ed armonizzare le sue trasformazioni nell'ambito dei processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali.

Risorse economiche ben più modeste degli incentivi proposti dal disegno di legge potrebbero essere stanziati per l'attività di censimento e di inquadramento territoriale, paesaggistico ed ambientale, dei fabbricati e delle aree dismesse, da svolgere in tempi brevi, a partire dalle realtà più critiche.

Per quanto sopra esposto proponiamo che membri AIAPP/IFLA, ovvero paesaggisti qualificati, vengano formalmente coinvolti, assieme ad architetti, urbanisti ed amministratori nella gestione del rapporto tra progetto e paesaggio.

Auspichiamo, infine, il contenimento della produzione legislativa ed in particolare la riduzione del rinvio a successivi regolamenti di attuazione delle leggi promulgate.

Sarebbe bello che l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo avvenisse sempre il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento attuativo cui rinvia !

Aiapp ha rilevato da tempo l'importanza delle problematiche sopra trattate, tanto che quest'anno 2014 esplorerà, con iniziative ed incontri, il tema "Progetto di paesaggio: motore di sviluppo economico", così come illustrato nel convegno nazionale tenutosi a Roma il 13 dicembre ultimo scorso e sintetizzato nel testo del comunicato stampa riportato di seguito:

"Il convegno, organizzato da AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, si propone di esplorare la centralità del progetto di architettura del paesaggio nella creazione di valore, tanto alla scala territoriale che nella rigenerazione a scala locale, analizzando le singole componenti della valenza economica del paesaggio, sia come esternalità positiva, che come vero e proprio volano per lo sviluppo economico del territorio".

Trasmesso via mail

Udine, 12 febbraio 2014

Sede e Segreteria:
presso Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Udine

via Paolo Canciani n. 19,

33100 UDINE

Al Presidente della
IV Commissione Permanente
Vittorino Boem

**OGGETTO: Osservazioni alla proposta di legge n. 28/2014 – Norme per la
riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente**


Egregio Presidente della Commissione,

Con la presente l'Istituto Nazionale di Urbanistica sez. Friuli Venezia Giulia vuole dare il proprio apporto con spirito collaborativo ai temi di cui alla proposta di legge regionale 28/2014. Temi che da tempo sono presenti nell'agenda politica ai diversi livelli assieme al tema del consumo di suolo. Si fa presente che il tempo a disposizione per l'analisi della legge depositata il 6 dicembre e ricevuta soltanto il 4 febbraio è stato limitato. Ad ogni buon conto si vuole dare alla Regione Friuli Venezia Giulia un nostro contributo al miglioramento dell'impianto normativo proposto, attraverso delle:

- Considerazioni di carattere generale
- Considerazioni su aspetti specifici
- Proposte integrative

Considerazioni di carattere generale

La proposta di legge ha il merito di indirizzare azioni positive regionali nel verso del miglioramento della qualità dei territori e delle città e merita quindi, secondo l'INU, una valutazione positiva sui suoi intenti generali ancorchè si tratti di migliorare alcuni suoi contenuti specifici ed anche alcune premesse di fondo.



INU
Istituto Nazionale di Urbanistica
Sezione Friuli Venezia Giulia
CF 80206670582
P.IVA 02133621009

E-mail: friuliveneziagiulia@inu.it

Se sono condivisibili le finalità della legge (nello specifico la riqualificazione delle aree dismesse e degradate oltre che una proposta, di carattere anticongiuturale, per il rilancio del settore dell'edilizia), non possiamo ritenere altrettanto condivisibili il modo cui viene trattato il tema della pianificazione urbanistica ed in particolare il proporre *tout court* una deroga agli strumenti urbanistici comunali, rischiando così di vanificare tutta l'attività di pianificazione e di gestione del territorio fin qui svolta e rischiando anche di ingenerare nuovi conflitti e contenziosi. L'INU non condivide per niente l'affermazione contenuta nella relazione di accompagnamento al DDL *"La situazione congiunturale sopra descritta, inoltre, non può trovare soluzione negli attuali strumenti urbanistici che, per tempi e costi delle procedure di variante, finiscono spesso per contribuire all'ingessamento del territorio su visioni o prescrizioni non più attuali o limitative e a volte contrarie proprio alle finalità di recupero e miglioramento del patrimonio esistente, oltretutto azioni indiscutibilmente dirette a limitare il consumo di nuovo suolo (obiettivo oramai prioritario a livello di pianificazione territoriale regionale)."* Non è, infatti, lo strumento del piano regolatore, in quanto tale, in sé inadeguato, ma la mancanza di una riforma regionale sul governo del territorio che riformuli gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale che è oggi all'origine del problema della rigidità degli strumenti. Soprattutto, non è delegittimando i Piani Comunali che si attirano investimenti ma introducendo strumenti più flessibili, possibilmente di area vasta, che si integrino con i Piani Comunali, anche prevedendone la loro variazione con procedure semplificate, che si possono dare risposte concrete e non estemporanee ai complessi problemi di uso del suolo che vengono sollevati dalla proposta di legge.

E' probabilmente arrivato il momento, invece (e questa proposta di legge contribuisce a mostrarne tutta l'urgenza) di rivedere, con una legge organica di "governo del territorio", forma e contenuti di Piani Comunali, per assegnargli sia un ruolo di indirizzo forte alla scala dell'area vasta sia un più flessibile strumento di gestione operativa delle politiche comunali. Ricordiamo che da oltre 6 anni in regione si sta operando in una modalità transitoria caratterizzata da una legge abrogata che di fatto viene utilizzata per la formazione di varianti o nuovi Piani Comunali (L.R. 52/1991) e una nuova legge urbanistica mai andata a regime (L.R. 5/2007).

Tanto più sembra logico far riferimento ad una riforma del governo del territorio nel momento in cui si voglia prendere in considerazione non solo l'aspetto della riqualificazione urbana, ma anche quello del controllo del consumo di suolo (anche questo tema è preso in considerazione nella relazione) che in

alcune situazioni potrebbe costituire un problema da affrontare proprio nell'equilibrio complessivo di un territorio comunale (meglio di un'area più vasta).

Così come formulata la proposta di legge, sembra essere sbilanciata solo nel versante anticongiunturale mentre, senza perdere questo carattere, potrebbe assumere anche un contenuto maggiormente strategico di vera e propria politica di gestione del territorio in una prospettiva futura della sua riqualificazione. Questa proposta, che nasce come politica anticongiunturale, potrebbe essere l'occasione per dare un contenuto economico alle previsioni fatte dai Comuni mettendo in relazione la pianificazione urbanistica con la programmazione economica.

Positiva la proposta di istituire i tre registri finalizzati alla mappatura dell'esistente in quanto sono un'utile strumento a supporto della pianificazione urbanistica comunale, intercomunale e di area vasta e soprattutto utile al monitoraggio e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali e delle scelte urbanistiche comunali.

Si rileva che gli obiettivi della proposta da una parte sono rivolti al recupero e la riqualificazione paesaggistica, dall'altra all'incentivazione economica sia per l'attività edilizia che per l'insediamento di nuove attività produttive. E' opportuno però, evidenziare che i due obiettivi non sono necessariamente convergenti, pertanto va affermato in particolare per gli interventi su fabbricati rurali che l'aspetto paesaggistico-ambientale deve orientare il loro possibile recupero in una logica qualitativa dell'intervento. Va ricordato che la qualità del paesaggio non migliora, nel caso di un edificio fatiscente ed uno ricostruito se quest'ultimo non si integra con il contesto sia per tipologia sia per materiali utilizzati. Tantomeno migliora se questo è collocato già in partenza in un sito sballiato. Logica vorrebbe che in quei casi si potesse intervenire con la sola demolizione e ripristino dell'area, da sostenere con il finanziamento previsto dalla proposta di legge. A tale proposito, nella mappatura sarebbe necessario mettere in evidenza la relazione tra lo stato di fatto degli immobili e le previsioni urbanistiche dei comuni al fine di indirizzare in maniera efficace e finalizzata i contributi che si intende erogare. E' da evitare che i contributi regionali vadano a promuovere e sostenere la rigenerazione di "edifici in zona impropria" vanificando così tutte le politiche urbanistiche e di organizzazione che i comuni si sono dati nel corso degli anni. Vanno quindi incentivate, prima di tutto, le riqualificazioni che sono conformi alle previsioni di piano, evitando quindi di investire risorse, senza una visione strategica ed organica, disperdendole in micro interventi in centinaia di zone industriali o di periferie residenziali, più o meno degradate, sparpagliate nei paesi e cittadine del Friuli Venezia Giulia. L'ipotesi estrema che si vuole scongiurare ma che si potrebbe configurare è che ad esem-

pio vengano incentivate riqualificazioni di edifici ubicati in aree marginali non dotate di adeguate infrastrutture di comunicazioni oltre che dei necessari sottoservizi quindi consolidando la dispersione urbana che va contrastata in quanto fonte di costi, oggi non più sostenibili, a carico della collettività per il mantenimento e il potenziamento di queste infrastrutture.

Oggi in una logica organica di governo del territorio, non è proponibile che si vadano ad incentivare in maniera indifferenziata anche gli interventi che non sono compatibili con il contesto territoriale.

A parere dell'INU, vanno peraltro tenute presenti altre importanti finalità, fatte proprie anche da una diffusa sensibilità collettiva, quali:

- a) la necessità di dare la priorità alla prevenzione dai rischi e la messa in sicurezza del territorio rispetto a tutti i rischi, idrogeologici, sismici e di ogni altra eventuale fattispecie. Assicurando la coerenza tra le politiche e le azioni, in modo da evitare riflessi negativi di una azione nei confronti di altre azioni;
- b) l'opportunità di reindirizzare in via generale i sostegni finanziari regionali dando maggior peso al recupero e la riqualificazione, anziché verso l'edificazione ex novo, ivi compresa l'erogazione dei contributi per l'acquisto della prima casa, che dovrebbe favorire chi acquista immobili recuperati.

Va precisato che oggi quello che serve è la certezza del diritto e delle regole i tempi brevi per l'ottenimento dei permessi e autorizzazioni e soprattutto strumenti flessibili (che non vuol dire *deregulation*). Per questi motivi si chiede venga fatta una riflessione generale e siano riviste le modalità operative che arrecherebbero diversi problemi di tenuta dei piani regolatori e di gestione concreta del territorio. Anzi alla pianificazione vanno assegnati compiti più concreti e attuabili in relazione ai progetti di territorio che alle Amministrazioni comunali spetta proporre e valutare nelle coerenze.

Focalizzando l'attenzione soprattutto sulle aree produttive dismesse, l'articolato normativo dovrebbe disciplinare in maniera organica e non estemporanea il processo di riconversione:

1. trattando in maniera differenziata gli edifici e le aree produttive dismesse a partire dalla loro ubicazione e dalle previsioni di piano che non devono essere disattese;
2. per le aree produttive dismesse e non compatibili con il PRG vanno definite modalità di riconversione, riqualificazione e rigenerazione urbana utilizzando anche nuovi strumenti a forte autonomia progettuale che trovano derivazione dai Programmi Integrati di Intervento che possono essere una procedura acce-

lerata che va in variante al PRG. Strumenti che al loro interno vanno a disciplinare anche gli accordi pubblico-privato, il credito edilizio, la perequazione urbanistica e territoriale. Di questi strumenti sarà necessario definirne i contenuti e le modalità di approvazione che devono avere tempi brevi e soprattutto certi.

Considerazioni su aspetti specifici

Fatte le considerazioni di carattere generale si ritiene necessario vadano chiariti alcuni aspetti più specifici dell'articolato normativo:

- se l'edificio demolito a seguito del contributo mantiene un credito edilizio relativamente alla volumetria preesistente. Nel qual caso vanno disciplinate le modalità di atterraggio che ovviamente non possono avvenire al di fuori di ambiti già urbanizzati e quindi va disciplinato dallo strumento urbanistico comunale;
- come il premio volumetrico di cui all'art. 9 si raccordi con le disposizioni normative di cui al capo Capo VII “Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” della LR 19/2009 che disciplina le premialità volumetriche degli edifici esistenti;
- va chiarito l'art. 10 in merito al patrimonio edilizio tradizionale dove si propone il "recupero" attraverso la demolizione (punto a), oppure attraverso la demolizione ed edificazione (punto c). Questi interventi devono essere coerenti con le scelte di pianificazione, nel rispetto dei valori e della tipologia di fabbricato rurale tradizionale. Pertanto se un edificio viene individuato come rurale tradizionale, il contributo va dato solo per il suo recupero e non per la sua sostituzione, salvo che in casi di una impossibilità di adeguamento sismico. La demolizione e nuova edificazione non va ammessa in ambiti a rischio idraulico e idrogeologico.
- va precisato all'art. 11 che il riuso degli edifici produttivi e delle aree dismesse è ammesso solo se ricadenti o classificate come zone D, non devono essere ammessi riusi di edifici in zone improprie in quanto potrebbero generare nuovi problemi con il contesto di riferimento ad esempio quello residenziale.

Proposte integrative

L'INU propone di implementare i contenuti della proposta di legge ed avanza alcune proposte in merito:

- i contributi erogati dovrebbero dare sostanza alle previsioni che i Comuni hanno fatto all'interno dei loro Piani al fine di evitare di finanziare interventi che non hanno nessuna o poca utilità in termini riqualificazione urbana e del paesaggio;
- in un momento di scarse risorse, gli incentivi nel caso delle demolizioni dovrebbero riguardare prioritariamente quelle finalizzate a conseguire la rimozione di situazioni di rischio legate ai rischi idraulici e idrogeologici ovvero per miglioramento paesaggistico, in subordine altre situazioni non a rischio;
- stabilire che chi utilizza la premialità volumetrica non può accedere anche al contributo regionale, fatte salve le disposizioni per le situazioni di disabilità o non autosufficienza;
- al fine di rendere coerenti i finanziamenti, con gli obiettivi e le previsioni dei diversi Comuni e definiti all'interno dei PRG e della Regione definiti con i Piani di Settore vigenti (es. Piani di Assetto Idrogeologico), è necessario venga introdotta la possibilità da parte dei consigli comunali di deliberare entro un tempo breve e perentorio 60 giorni per individuare le aree prioritarie sulle quali indirizzare gli incentivi, anche al fine di valorizzare le aree già dotate di trasporti e di servizi e/o idonee ad essere inseriti nelle reti delle nuove tecnologie:
 - per la residenza: definire degli ambiti prioritari, al fine di conseguire anche miglioramento della qualità urbana, considerato che per la residenza ci sono anche gli incentivi statali per il recupero e la riqualificazione energetica;
 - per le attività produttive: individuare delle priorità, anche tenendo conto delle esigenze di raccordo tra le attività da dislocare in ambiti definiti, rispetto al ruolo delle città che, anche secondo quanto contenuto nelle Direttive europee, va conservato, e probabilmente potenziato. Tutto ciò in particolare nei confronti di nuovi insediamenti commerciali in zone esterne ai centri urbani ed alla opportunità di indirizzare le nuove potenziali attività produttive verso zone strategiche rispetto alle finalità complessive, evitando di disperdere gli incentivi. Non vanno sicuramente erogati finanziamenti per edifici e aree produttive che i piani individuano come da trasferire o da bloccare in quanto non compatibili con il contesto limitrofo;
 - per individuare gli elementi di paesaggio che vanno salvaguardati e/o migliorati e che possano anche essere utili ai fini della successiva eventuale procedura di autorizzazione paesaggistica ed alla valorizzazione turistica del territorio
- immaginato le limitate risorse economiche che potranno essere attivate, il censimento degli edifici ed aree dismessi, sia residenziali che produttivi e rurali

e con la individuazione degli edifici di pregio e di quelli rurali tradizionali, va attivato sulla base degli ambiti di priorità definiti dai singoli comuni;

- successivamente, al fine di fornire un quadro complessivo anche del fabbisogno e per riprogrammare le risorse economiche di cui alla proposta di legge, il censimento va esteso a tutte le situazioni in atto. Lo stesso non deve partire dal presupposto che siano i privati a segnalare ma dal fatto che i comuni siano la parte promotrice che porta a conoscenza la popolazione e poi i cittadini vengono invitati a dare il loro contributo, alla costruzione del registro, in quanto i primi portatori di conoscenza della situazione di fatto e di diritto dei loro immobili;
- sul versante del contenimento del consumo di suolo, non trattato direttamente, in prima istanza potrebbe essere prevista la possibilità da parte dei privati, compatibilmente con una visione organica del territorio e relativamente alle aree di frangia, di chiedere la riclassificazione in zona agricole di aree potenzialmente trasformabili.

Infine la sezione INU del Friuli Venezia Giulia, ribadisce la necessità di dar corso ad una riforma urbanistica regionale che riformuli il sistema di governo del territorio, che preveda, come concreta finalità strategica, la rigenerazione e riqualificazione del tessuto urbano esistente e la contestuale riduzione del consumo di suolo anche mediante la previsione di nuovi strumenti di pianificazione di area vasta al fine di dare più flessibilità ed adattabilità alla stessa pianificazione operativa comunale. Vanno previsti inoltre strumenti, come i Programmi Urbani Complessi, finalizzati alla trasformazione della città esistente, anche attraverso il partenariato pubblico-privato.

Colgo l'occasione per porgere i miei cordiali saluti.

Il Presidente
arch. Eddi Dalla Betta

Da: Antonio Zambon <antonio.zambon@tin.it>
Inviato: mercoledì 12 febbraio 2014 07:39
A: Gregori Chiara; Mattioni Marco; Polensig Barbara
Oggetto: Audizione Proposta di Legge N° 28



CLUB ALPINO ITALIANO
Regione Friuli Venezia Giulia
Comitato Direttivo Regionale

presidente@cai-fvg.it
antonio.zambon@tin.it
segreteria@cai-fvg.it

Spett Commissione:

Spiace non poter partecipare all'interessante audizione.

Il **CLUB ALPINO ITALIANO** dà un **giudizio di massima positivo** al dispositivo di proposta in quanto indirizzata alla riqualificazione urbana, al decoro paesaggistico e alla valorizzazione del patrimonio esistente.

La nostra osservazione si limita a segnalare l'assenza al Capo II registro degli edifici e delle aree dismesse di cui all'art.2 (Registro regionale) l'assenza di un punto d) riguardante l'elenco dello stato di abbandono e degrado in cui si trovano ex caserme ed edifici pubblici quali residenziali, caselli, magazzini, di proprietà dello Stato, abbandonati a seguito dell'apertura delle frontiere o altro.

Detti edifici, in caso di future necessità non sarebbero comunque più riutilizzabili.

L'eventuale inserimento di questa nostra osservazione comporta il successivo inserimento dei punti di cui all' art. 5 e art.6.

Si dovrà prevedere una forma di intervento per sanare le aree con la partecipazione dei Ministeri proprietari

Ciò per superare le forti situazioni di degrado, soprattutto in aree montane, che determinano un'immagine triste e igienicamente non sostenibile di molte nostre località .

OSSERVAZIONE

CAPO II

Registro degli edifici e delle aree dismesse

Art.2

(registro regionale)

Comma 2.

.....
aggiungere un punto d) Sezione IV : Edifici di proprietà dello Stato (Caserme, magazzini,caselli, aree dismesse)

Se accolto, incrementare i successivi art. 3,4,5,6

Rigrazio per l'attenzione e nell'augurare un buon lavoro invio cordiali saluti

Antonio Zambon

Presidente CAI - FVG

3356029058



Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione [avast! Antivirus](#) .



Osservazioni al PDL 28/2013 relativo a "Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente"

11 febbraio 2014

Il dispositivo propone, in breve, la riqualificazione incentivata di edifici residenziali, commerciali, industriali in stato di abbandono mediante strumenti di intervento finalizzati alla demolizione, alla ristrutturazione e al riuso.

In via generale è possibile cogliere diversi elementi positivi che richiedono però evidenti approfondimenti soprattutto per quello che riguarda l'efficienza energetica. E' un tema affrontato nella proposta di legge in maniera superficiale mentre dovrebbe essere centrale la riqualificazione/ricostruzione di edifici ad alta efficienza energetica. Del resto vi sono norme europee e nazionali che nel dispositivo non vengono menzionate, a partire dal recentissimo D.Lgs. 63/2013 (recepite la Direttiva 2010/31/UE) che prevede che gli edifici di nuova realizzazione siano a energia quasi zero entro il 2020; e senza dimenticare il D.Lgs. 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, etc.

Gli strumenti incentivanti devono sempre essere adottati in armonia con quelli già previsti a livello nazionale, integrandoli e differenziandoli anche in ordine alle fasce climatiche, soprattutto se pensiamo alle diversità fra area di pianura e montana.

La proposta prevede poi implicite relazioni con le norme urbanistiche di cui andrebbero compresi meglio gli effetti potenziali. C'è per altro una certa complementarietà con il capo VII del Codice regionale dell'edilizia (L.R. 19/2009).

Nei termini del problema del consumo di suolo la proposta sicuramente vuole favorire il riuso di costruzioni esistenti ma per contrastare il fenomeno vi è la necessità di norme e politiche organiche che non possono fermarsi al recupero edilizio.

Il testo ad esempio sottovaluta la possibilità di incidere significativamente sul recupero delle aree dismesse in ambito urbano (fra cui quelle militari, ignorate dal disegno) che spesso occupano superfici ragguardevoli e sono un problema serio per le amministrazioni locali.

Osservazioni di dettaglio al dispositivo

Capo II (Registro degli edifici e delle aree dismesse)

Riteniamo che la costituzione di un registro con proprie procedure rischi di costituire un ulteriore aggravio – specialmente per i comuni – senza però nulla dire in merito al rapporto con gli strumenti urbanistici esistenti o in corso di predisposizione, ed in generale sulle relative competenze che fanno capo ai comuni stessi. Sarebbe opportuno approfondire dunque questo aspetto e inquadrando le azioni di recupero edilizio all'interno degli strumenti urbanistici ordinari, ponendosi casomai il problema di come rendere il tutto più efficiente e rapido.

Capo III (Contributi per edifici ad uso residenziale)

Art. 8

La demolizione di edifici non più recuperabili può sicuramente essere incentivata ma per il finanziamento andrebbe comprovato un interesse pubblico oggettivo, legato ad esempio al pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'edificio pericolante o parti di esso, come nel caso di manufatti



prospicienti le strade. Inoltre andrebbero stabiliti criteri per favorire gli interventi a chi ha difficoltà economiche a compiere queste operazioni, non di certo per aiuti indistinti. Senza considerare che per Legambiente il recupero – anche rispetto al problema del consumo di suolo – è utile solo se a seguito della demolizione vi è un effettivo riutilizzo dell'area. Pertanto demolizione e riutilizzo andrebbero vincolati.

In caso di non ricostruzione vanno almeno previste delle forme di "rinaturalizzazione" dell'area.

Art. 9

L'articolo è particolarmente criticabile nella sua impostazione. Riteniamo non accoglibile l'attribuzione di consistenti cubature premiali – una misura in direzione del c.d. *Piano casa* – che potrebbe anche entrare in conflitto all'interno di centri storici e aree vincolate. Non solo, ma l'aumento di cubature ha anche l'effetto di incrementare i costi energetici e può ledere la capacità degli edifici vicini preesistenti di raggiungere obiettivi di efficienza energetica ("diritto al sole"). Potrebbero essere ammesse invece: tettoie, pensiline e serre climatiche per favorire l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a patto di integrarsi con l'edificio e il paesaggio; e si potrebbero prevedere forme di incentivazione alternative all'aumento di cubature come ad esempio aggiungendo ulteriori premi in conto capitale a quelli, insufficienti, del c.d. *Conto termico*.

Proprio dal punto di vista energetico si sottolinea la genericità con cui si affronta l'argomento. Infatti si afferma di dover incrementare almeno del 50% l'efficienza dell'edificio, dimenticandosi che esistono delle norme di riferimento nazionali a partire dal D.Lgs. 192/2005, e dal D.Lgs. 311/2006 e s.m.i.

Bene dunque che l'efficientamento sia *condicio sine qua non* per il finanziamento, ma deve riferirsi a norme e protocolli esistenti.

Nel caso addirittura di demolizioni totali e ricostruzione scattano appieno le norme per i nuovi edifici, e di conseguenza contributi ed agevolazioni seguono l'ordinamento statale.

Capo IV (Interventi per edifici rurali tradizionali)

Art. 10

Si determinano contributi fino al 65% per edifici tradizionali in "zone svantaggiate" senza definire quali esse siano.

L'incentivazione di "imprese, maestranze e prodotti regionali" determina una preferenzialità che probabilmente viola le norme sulla libera concorrenza. L'articolo per altro non prevede nessun miglioramento energetico, che invece dovrebbe avvenire con conseguimento di una specifica classe (almeno una classe con consumi ≤ 40 kWh/m²).

Capo V (Misure per la promozione del riuso degli edifici produttivi e delle aree dismesse)

Art. 14

Si segnala un'incoerenza nel momento che si afferma di voler finanziare interventi volti "a recuperare, riqualificare o riutilizzare edifici produttivi o aree produttive dismesse al fine, comunque e sempre, del conseguimento di una certificazione attestante il risparmio energetico" e indicando però fra gli interventi anche bonifiche e opere edilizie e urbanistiche accessorie che non riguardano le questioni energetiche.

Più in generale nel caso di aree produttive, commerciali, direzionali (e non di singoli edifici) quando sono in gioco superfici ampie con impatti, ma anche opportunità notevoli, andrebbe prodotto un



masterplan per la riqualificazione con annesso quadro economico da sottoporre alla Regione per una valutazione prima della eventuale approvazione.

Ci potrebbero essere casi ad esempio di estese aree produttive (o anche aree militari dismesse) all'interno degli abitati in cui si possono prospettare interventi di rigenerazione urbana; termine diverso dalla riqualificazione che sottende ad una modifica integrale di un'area con cambio di destinazione in presenza di situazioni di degrado o dove l'esistente non è più compatibile con l'abitato.

In tal caso mediante la rigenerazione si vuole conseguire una riconfigurazione dell'area in accordo con il resto del tessuto urbano, realizzando per esempio edilizia popolare, servizi, aree verdi, etc.

Il DDL in oggetto non prende in considerazione questa casistica, che per altro riguarda non solo i privati ma anche e soprattutto i comuni, enti in prima linea nel governo del territorio che potrebbero essere interessati ad agire, anche di concerto con i privati, per condurre azioni rigenerative con maggiore incidenza sull'efficienza energetica progettando impianti integrati alla scala di quartiere.

In tal caso addirittura la Regione potrebbe individuare dei casi locali di grande rilevanza con i comuni e privati e valutare degli interventi pilota.

Art. 18

Si parla di contributi per "l'acquisto e l'installazione di impianti tecnologici a elevata efficienza energetica". Anche in questo caso la proposizione è alquanto generica giacché gli impianti tecnologici sono caratterizzati in maniera quantitativa, e non qualitativa, da classi energetiche.

Il contributo in conto capitale deve essere compatibile con i finanziamenti e le agevolazioni nazionali ed integrarle. Un contributo massimo del 20% potrebbe essere sufficiente e da tarare in base all'effettivo risparmio ottenuto oltre ai limiti previsti dalle leggi nazionali in vigore.

E' da notare, che comunque, occorre una "fotografia" del fabbisogno energetico dell'edificio ante lavori per quanto riguarda il fabbisogno di climatizzazione, della produzione di acqua calda sanitaria e dell'eventuale illuminazione esterna.

Art. 19

Invece di individuare la riduzione dell'aliquota IRAP del 2.9%, sarebbe meglio impostare una riduzione proporzionale sull'aliquota piena, modulabile a seconda dei casi e delle prime applicazioni reali della legge stessa.

Capo V (Norme transitorie e finali)

Art. 21

L'articolo combinato al resto del DDL, come già accennato, prevede effetti non immediatamente valutabili con la normativa urbanistica.

Art. 22

Il testo non è accompagnato da una relazione dei costi che questo provvedimento potrebbe comportare per la finanza pubblica e nemmeno dei potenziali benefici! Una valutazione costi/benefici è secondo Legambiente fondamentale per poter valutare l'effettiva validità dello strumento, e dove fra i benefici vi sono sicuramente anche quelli ambientali, che in gran parte non sono monetizzabili.



Conclusione

Il DDL prevede un'incentivazione generalizzata per interventi, che comprendono una molteplicità di tipologie edilizie, che vanno dalla riqualificazione fino alla demolizione con eventuale ricostruzione, e che dispone anche aumenti di volumetrie.

Rispetto agli obiettivi riteniamo che pur partendo da buone finalità, nel suo complesso il dispositivo proposto richiede senza dubbio numerosi approfondimenti/revisioni soprattutto relativamente:

- l'efficienza energetica, che deve basarsi su norme e protocolli nazionali ed europei consolidati e pure in continuo innalzamento dei livelli prestazionali
- l'urbanistica, valutando meglio rapporti con la relativa normativa
- costi e benefici, visto che il DDL non riporta nessun quadro previsionale
- integrando le previsioni per recuperi/rigenerazioni di siti produttivi e militari dismessi in considerazione della loro rilevanza in termini di superfici e frequente adiacenza ad aree abitate
- integrando la norma con altre relative al consumo di suolo (ad oggi inesistenti)
- regolamentazione, poichè molte determinazioni sono demandate a diversi regolamenti che a fronte di una legge "aperta" rischiano di stravolgerne il significato.

dott. Luca Cadez
Responsabile del Territorio

Prot.N. 0004694 / P - / LETT

Data 12/02/2014

Class. AAL-1-2-9-2

Uff. SCAL

20140004694



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI

il Presidente

Prot. n.
riferimento prot. n. 0000694/P – Cl 1-1-1-3 dd.
4/2/2014
allegati:
Udine, 12 febbraio 2014

Al Presidente della IV Commissione permanente
del Consiglio regionale
Vittorino Boem
TRIESTE

oggetto: disegno di legge n. 28 "Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente". Invito ad audizione.

Egregio Presidente Boem,
faccio seguito all'invito all'audizione citata in oggetto, per comunicarle che non potrò partecipare all'audizione a causa di concomitanti impegni sopravvenuti.
Sarà mia cura trasmetterle tempestivamente la deliberazione che sarà assunta dal Consiglio delle autonomie locali appena lo stesso provvederà ad esprimere il prescritto parere.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

Ettore Romoli

Da: Noi Cittadini Grado [mailto:noicittadinigrado@alice.it]

Inviato: martedì 4 febbraio 2014 16:25

A: Presidente; Presidente Consiglio; Ass. Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università; Ass. Ambiente ed Energia; Assessorato alle Attività Produttive Commercio Coop. Risorse Agricole Forestali; Ass. Finanze, Patrimonio, Coordinamento e Programmazione Politiche Economiche e Comunitarie; Assessorato alle Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali; "Assessorato alle Infr. Mobilità Pian.Territoriale e Lav.Pubbl"; Gratton Alessio; Riccardi Riccardo; De Anna Elio; Revelant Roberto; Sibau Giuseppe; Dipiazza Roberto; Novelli Roberto; Ciriani Luca; Marini Bruno; Violino Claudio; Piccin Mara; Ass. Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università; Tondo Renzo; Lauri Giulio; Paviotti Pietro; Gregoris Gino; Edera Emiliano; Boem Vittorino; Vito Sara; Moretti Diego

Oggetto: PROPOSTE per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

I

Gent.mo Presidente, assessori e consiglieri regionali del FVG, ritenendo di fare cosa utile e gradita vi inviamo le nostre proposte in merito al progetto di legge "PROPOSTA DI LEGGE N. 28"

presentata dai consiglieri Revelant, Riccardi, Sibau, Santarossa, Dipiazza, Colautti, Cargnelutti, De Anna, Ziberna, Novelli, Ciriani, Marini, Violino, Piccin il 6 dicembre 2013 <<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>>

Proposte:

Il progetto di legge propone esclusivamente degli incentivi per la ristrutturazione, il risparmio energetico ed il riutilizzo degli edifici ad uso residenziale, rurale ed industriale, attualmente dismessi.

Consapevoli che buona parte dei paesi del F.V.G. necessitano di un'attenta revisione e riequilibrio del sistema urbano per rendere più funzionali i contesti urbani e migliorare la paesaggistica proponiamo: 1- **Fermare il consumo del territorio** in quanto non ci sono più margini o scusanti per rinviare tale provvedimento; I nuovi insediamenti abitativi, rurali ed

industriali debbono essere ricavati dal riutilizzo dell'alto numero di strutture attualmente dismesse ed in stato di abbandono.

Nuovi consumi del territorio possono trovare giustificazione **esclusivamente in situazioni di comprovata necessità di riequilibrio urbano del sistema paese**, in cui da una parte vengano recuperate aree di verde pubblico o spazi pubblici, derivati dalla demolizione di vecchi edifici in stato di abbandono e dall'altra realizzata una nuova urbanizzazione indispensabile per riqualificare il paese.

2- Il progetto di legge sopra citato, dopo l'opportuno censimento delle varie tipologie di edifici in stato di abbandono, deve prevedere **uno studio di riqualificazione urbana** dei singoli paesi e del territorio regionale. E' necessario prestare la dovuta attenzione alle tipologie di urbanizzazione ed allo **Skiline** dei vari paesi, in modo da valorizzarne la paesaggistica, prevedendo, ove occorra, **finanziamenti ai comuni** per l'acquisizione e successiva demolizione di aree industrializzate o di specifici edifici residenziali o rurali per recuperare aree verdi ad uso pubblico o spazi urbani di pubblica utilità. Riguardo al rispetto dello Skyline dei vari paesi, risulta opportuno che i regolamenti edilizi comunali prevedano precisi limiti alle altezze degli edifici, sulla base dei vari rioni, dei contesti urbani e degli isolati, in modo da evitare strutture spropositate rispetto al contesto circostante e conseguire un miglioramento sotto il profilo ambientale e paesaggistico.


3- La riconversione ed il riutilizzo degli edifici ed aree industriali deve essere consentito esclusivamente per attività rispettose dell'ambiente.

Gli obiettivi da perseguire in estrema sintesi sono: la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico, un riequilibrio dei contesti urbani in termini abitativi, di spazi di relazione e di gestione dei servizi pubblici (illuminazione, fognature ecc.), un recupero di aree verdi e di spazi di pubblico interesse, infine la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Grati dell'attenzione rimaniamo a disposizione per chiarimenti e collaborazioni.

Ass. Noi Cittadini di Grado

Il presidente dr. Sebastiano Marchesan



Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione [avast! Antivirus](#) .



XI LEGISLATURA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DELLE RELAZIONI DEI SOGGETTI AUDITI

PDL N. 19

<<Norme di sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione
di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto>>
(Novelli ed altri)

Febbraio 2014

SOMMARIO

- Osservazioni di CONFINDUSTRIA FVG e ANCE FVG	1
- Osservazioni della Federazione Ingegneri Friuli Venezia Giulia	5
- Osservazioni di Confartigianato FVG, CNA e Api FVG	7
- Osservazione del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine	12
- Nota di UGL Friuli Venezia Giulia	14
- Nota delle Aziende per i Servizi Sanitari – Gruppo regionale per la Prevenzione in Edilizia	16
- Nota della Direzione Regionale del Lavoro per il Friuli Venezia Giulia	22
- Considerazioni della CONFISAL	26
- Nota / e-mail del Comitato Paritetico Trieste	28
- Nota del CISC Udine	30

Osservazioni

sulla proposta di legge n. 19

“Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto”

Si deve preliminarmente osservare che la proposta di Legge in esame interviene in un campo già ampiamente coperto da disposizioni di legge di portata nazionale: ad esso infatti è dedicato il capo II del titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

L’art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, infatti, già prevede che il coordinatore per la progettazione, o in sua vece il coordinatore per l’esecuzione nei casi di cui all’art. 90 comma 11, predisponga un fascicolo (il cd. fascicolo dell’opera) con i contenuti dell’Allegato XVI, tra i quali *“l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e dei quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati”* (Capitolo II).

E l’art. 93 comma 2 del medesimo decreto dispone che il committente (o il responsabile lavori) verifichi l’adempimento degli obblighi previsti a carico del coordinatore, incluso quello di redazione del fascicolo tecnico, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art 157, comma 1 lettera b).

Pur condividendo le finalità del provvedimento, non si può non evidenziare come debbano essere necessariamente rivisti e meglio definiti alcuni aspetti ed obblighi in considerazione dei risvolti economici, non certo trascurabili.

Nel dettaglio:

Campo di applicazione (artt. 1 e 3)

Andrebbe chiarito e meglio definito il campo di applicazione delle disposizioni.

Se, difatti, le stesse possono trovare applicazione nelle nuove costruzioni, gli interventi di manutenzione e di ampliamento su manufatti esistenti in regime di edilizia libera, di cui all’art. 16, o soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 17 della Legge Regionale 19/2009 andrebbero esclusi, ad eccezione dei soli interventi di cui all’art. 16, comma 1 lett. m) ovvero l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, per i quali, a differenza delle altre fattispecie elencate all’art. 16, è necessario un intervento preventivo di tipo progettuale.

Diversamente, l'incidenza delle spese di progettazione e adeguamento sarebbe assolutamente sproporzionata in relazione ai costi medi di intervento, in particolare per le attività di ordinaria manutenzione;

In tal senso si propone di modificare il combinato disposto degli articoli 1 e 3 come segue:

<i>Testo ex PdL 19</i>	<i>Testo proposto</i>
<p><i>Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione di interventi edilizi e/o di quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da realizzarsi su nuove costruzioni o edifici esistenti al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori di manutenzione, verifica e riparazione, sulla copertura e in condizioni di sicurezza</i></p>	<p><i>Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione di interventi edilizi di cui all'art. 3 al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori di manutenzione, verifica e riparazione, sulla copertura e in condizioni di sicurezza.</i></p>

E conseguente modificare l'art. 3

<i>Testo ex PdL 19</i>	<i>Testo proposto</i>
<p><i>Art. 3 Ambito di applicazione</i></p>	<p><i>Art. 3 Ambito di applicazione</i></p>
<p><i>1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai lavori indicati all'articolo 1 e svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici di nuova costruzione ed esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso che per la loro esecuzione necessitino di titolo autorizzativo, denuncia inizio attività ovvero comunicazione in caso di edilizia libera, così come definito dagli articoli da 16 a 19 della LR 19/2009.</i></p>	<p><i>1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai lavori di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) da realizzarsi sulle coperture di edifici pubblici o privati di nuova costruzione e di quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), [da realizzarsi] su nuove costruzioni o edifici esistenti</i></p>

Adempimenti (art. 5)

Si deve preliminarmente osservare che nella stesura del provvedimento ci si riferisce ad una versione della Legge Regionale 19/2009 non coordinata con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 26/2012.

Ciò premesso, sarebbe opportuno eliminare il riferimento al progettista come soggetto obbligato alla trasmissione della documentazione di cui all'art.6 e di prevedere invece che sia il soggetto che richiede il titolo abilitativo (committente o proprietario).

<i>Testo ex PdL 19</i>	<i>Testo proposto</i>
<p><i>Art. 5</i></p> <p><i>Adempimenti</i></p> <p><i>1. Il progettista trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere a) e b), all'atto di inoltrare:</i></p> <p><i>a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;</i></p> <p><i>b) delle denunce di inizio attività, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori.</i></p>	<p><i>Art. 5</i></p> <p><i>Adempimenti</i></p> <p><i>1. Il proprietario o altro soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere a) e b), all'atto di inoltrare:</i></p> <p><i>a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;</i></p> <p><i>b) delle denunce di inizio attività o segnalazioni certificate di inizio attività, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;</i></p>

In relazione alla previsione dell'art. 5 comma 4 non appare chiaro se il professionista da nominarsi per la redazione dell'elaborato tecnico della copertura debba essere un soggetto diverso dal progettista dell'intervento.

Tale soggetto potrebbe quindi coincidere con il medesimo.

Si chiede conseguentemente di stralciare l'intero comma 4 dell'articolo 5.

Elaborato tecnico della copertura (art. 6)

Per quanto attiene alle previsioni di cui all'articolo 6, lettere da c) a g), si richiede lo stralcio delle medesime in quanto le stesse saranno contenute nel piano operativo di sicurezza (POS) redatto a cura dell'impresa esecutrice dell'intervento.

Misure preventive e protettive (artt. 7-10)

La proposta di legge in esame elenca tutte le possibili misure di prevenzione e protezione individuale e collettiva da applicarsi non facendo alcuna distinzione in relativamente alla tipologia o alle dimensioni della copertura.

Più opportunamente, la norma potrebbe definire misure minime **obbligatorie**, e prevedere, in seconda battuta, delle misure **consigliate** di più ampia portata in funzione del tipo e delle dimensioni della copertura oggetto dell'intervento.

Le specifiche tecniche delle predette misure preventive e protettive andrebbero definite e individuate in sede regolamentare con il coinvolgimento degli Enti, Organismi e Associazioni di categoria interessate.

A titolo di esempio sarebbe sufficiente, fatti salvi casi particolari e valutate situazioni specifiche, prevedere l'installazione di ganci di sicurezza da tetto anziché di un'intera linea vita.

APPARATO SANZIONATORIO (art. 11)

Relativamente al sistema sanzionatorio di cui all'art. 11 si chiede, alla luce delle modifiche sopra evidenziate ed in coerenza con le medesime, lo stralcio dei commi 2 e 3, la cui previsione appare eccessivamente gravosa anche in considerazione delle finalità del provvedimento in oggetto.



Trieste, 12 febbraio 2014

Preg.mo Sig.
Vittorino Boem
Presidente della IV Commissione
Consiglio Regionale
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Piazza Oberdan 6
34133 TRIESTE

**Oggetto: Proposta di Legge N. 19 – Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto
Audizione della IV Commissione Permanente del Consiglio Regionale del 12/02/2014
Osservazioni**

In relazione alla convocazione per l'esame del **Progetto di Legge n. 19**, la Federazione degli Ingegneri Friuli Venezia Giulia, a cui aderiscono i 4 Ordini territoriali di GO, PN, TS, UD, con circa 4.500 iscritti nelle varie specialità (civile-ambientale, industriale, dell'informazione, liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati), in questo momento di grave situazione economica generale che coinvolge pesantemente anche la categoria degli Ingegneri, in conseguenza in particolare del blocco dell'edilizia, del settore delle OO.PP. e di quello industriale, intende portare all'attenzione della Regione alcune esigenze fondamentali e precisamente:

- Esigenza generale di stabilità normativa con la redazione di Testi Unici (statali e regionali, in materia di OO.PP., Sicurezza, Edilizia, Norme sismiche, Impiantistica, Ambiente, Energia, ecc.). Ogni modifica, anche di modesta rilevanza, comporta infatti l'avvio di nuove procedure (comunicazione, aggiornamento professionale, programmi, applicazione, modifica di progetti, di modulistica, contenziosi, ecc.) con oneri a carico dei destinatari (privati, operatori, uffici pubblici, ecc.) che dovrebbero sempre essere preventivamente ed adeguatamente valutati nelle conseguenti ricadute, ed a cui dovrebbe seguire una verifica dei risultati conseguiti;
- Esigenza generale di avviare concrete azioni di riduzione e semplificazioni effettive di specifici adempimenti in essere (numerossimi e talvolta di nessun reale interesse), ricorrendo in via generale al principio della sussidiarietà ed applicando il criterio di proporzionalità (graduando cioè gli adempimenti in ragione dell'importanza) valorizzando l'attribuzione di specifici poteri di attestazione, e relative responsabilità, ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi professionali, riservando alle strutture pubbliche i controlli ex post, e limitando soltanto ai casi più importanti i controlli preventivi. Ciò in analogia alle procedure recentemente introdotte dal DPR 151/2011 per CPI e per altre attività. Occorre attivare un modello che metta a sistema i diversi attori pubblici e privati, realizzando un'amministrazione condivisa e creando nuove autonomie funzionali capaci di valorizzare energie e competenze professionali (linea proposta dal CNI). Ciò porterebbe ad un alleggerimento dei compiti della P.A. con positivi riflessi sui suoi costi, ad un'abbreviazione dei tempi e ad un contenimento degli oneri a carico di cittadini e operatori.



In merito al Progetto di Legge in argomento, è certamente condivisibile la necessità di incrementare tutte le misure tendenti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e, specificatamente, nei lavori in quota, quali quelli sulle coperture per interventi manutentivi significativi, per l'installazione di pannelli fotovoltaici, solari e simili apparecchiature.

Il Progetto di Legge presenta alcuni aspetti per i quali, con apposito articolato, il CISC di Udine, a cui aderisce anche l'Ordine degli Ingegneri, presenta nel pomeriggio alla IV Commissione una circostanziata proposta di modifiche puntuali, a cui si rimanda in quanto sostanzialmente condivisibile.

Si evidenzia in questa sede l'opportunità di non ripetere definizioni già ampiamente esplicitate in altre normative (ancorché di rimando come per il TU 81/08) in modo da non creare il minimo equivoco sulle stesse. Piuttosto lasciare le sole definizioni che caratterizzano le specificità del testo in oggetto.

Sono inoltre da chiarire in modo univoco a chi competono i singoli adempimenti ai fini della produzione dei documenti che compongono "l'elaborato tecnico della copertura" in modo da distinguere chiaramente le responsabilità e le figure professionali coinvolte nella redazione degli stessi (non è chiaro nel testo a chi compete la redazione del "manuale d'uso dei dispositivi ed il programma di manutenzione"). Va da se che la presentazione dei documenti agli Enti rimane a carico del committente.

Si ritiene "quantomeno" dubbia la proposta di togliere l'agibilità ad edifici che già la possiedono se a seguito di un intervento edilizio non venga rispettata la legge proposta (art. 5 comma 6 ter). Piuttosto si potrebbe pensare ad una limitazione nell'accesso alla copertura che pertanto verrebbe resa inaccessibile a terzi per qualsiasi lavoro di manutenzione fintantoché non siano rispettati gli adempimenti previsti.

In generale preme evidenziare l'esigenza, peraltro già indicata, che meglio sarebbe che il Progetto di Legge venisse organicamente coordinato con il Testo della LR 19/2009 – Codice regionale dell'Edilizia (che peraltro in pochi anni ha già riportato oltre 10 modifiche!) al fine di regolamentare le attività edilizie nei vari aspetti e consentire agli Uffici ed agli Operatori di un Testo veramente Unico.

Risulterebbe necessario anche un preventivo confronto con la Soprintendenza in merito all'applicabilità della normativa, ed i relativi adempimenti, sugli edifici vincolati, in quanto il testo proposto non ne fa menzione.

Si ritiene infine necessario proporre che il Progetto di Legge vada integrato con la previsione della concessione di uno specifico contributo regionale a sostegno degli interventi, rapportato al costo documentato o sulla base di parametri forfetizzati, al fine di incentivare la realizzazione, in modo condiviso, di tali misure finalizzate al miglioramento della sicurezza, anche disgiuntamente da interventi di nuova costruzione o di manutenzione rilevante.

Il Relatore
ing. Simonetta Ravanelli

Il Presidente
ing. Pietro Zandegiacomo Rizìo





Osservazioni sulla Proposta di Legge n. 19 “norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto” presentata dai consiglieri Novelli, Barillari, Ziberna, Marini, Riccardi, De Anna, Revelant, Santarossa, Sibau in data 25 ottobre 2013

Il documento “norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto” è ampiamente condiviso nelle finalità. Tuttavia devono essere necessariamente rivisti e meglio definiti alcuni aspetti, nonché rivalutati gli obblighi in considerazione dei risvolti economici non certo trascurabili. Nel dettaglio:

- va chiarito e meglio definito il campo di applicazione della disposizioni. Le stesse possono trovare attuazione nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, mentre gli interventi di manutenzione e di ampliamento ricadenti nella proposta di Legge in parola vanno assolutamente limitati. Nello specifico vanno escluse le attività in edilizia libera di cui all’art. 16 della Legge Regionale 19/2009 ad eccezione dei soli interventi di cui al comma 1 lett. m) e lett. m-bis). Diversamente l’incidenza delle spese di progettazione e adeguamento sarebbe eccessiva e difficilmente sostenibile in relazione ai costi medi di intervento, in particolare per le attività di ordinaria manutenzione (il costo minimo di progettazione e adeguamento con installazione di linea vita è stato stimato, per un condominio di medie dimensioni, in c.a. 3000 euro). Inoltre va chiarito che gli interventi di cui trattasi, in particolare quelli di cui all’art. 16 comma 1 lett. m) ed m-bis) della Legge Regionale 19/2009, saranno soggetti al campo di applicazione della presente proposta di Legge qualora vi sia un effettivo rischio di caduta dall’alto (ad esempio su tetti a falde inclinate);
- sarebbe opportuno chiarire che le misure preventive e protettive applicabili, così come elencate nella proposta di Legge, possono essere tra di loro alternative in relazione agli interventi da eseguire ed alle diverse caratteristiche degli edifici. A tal fine potrebbe essere utile indicare, in funzione della tipologia di copertura, le misure preventive ritenute più efficaci;
- il sistema sanzionatorio di cui all’art. 11 va rivisitato; in particolare deve essere eliminata la disposizione di cui al comma 3 (emissione della dichiarazione di inagibilità dell’edificio per la mancata presentazione delle documentazione richiesta nei lavori che non richiedono il rilascio del certificato di agibilità).
- sarebbe opportuno prevedere, nell’ambito degli strumenti legislativi esistenti, adeguate risorse finanziarie per la concessione di contributi rivolti a sostenere le spese destinate alla realizzazione degli interventi previsti.

Infine si rileva come il provvedimento in questione, per quanto specifico per lavori in cui sussiste un rischio di caduta dall’alto, interviene a disciplinare aspetti già coperti da disposizioni di legge di portata nazionale, talvolta disattese e oggetto di scarso controllo: l’art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, infatti, già prevede che il coordinatore per la progettazione, o in sua vece il coordinatore per l’esecuzione nei casi di cui all’art. 90 comma 11, predisponga un fascicolo (fascicolo dell’opera) con i contenuti dell’Allegato XVI, tra i quali *“l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e dei quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati”* (Capitolo II).

Si allega una proposta di revisione dell’articolato che tiene conto delle sopra citate osservazioni.

PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE N. 19 <<Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.>>

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge definisce misure preventive e protettive da adottare negli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
- b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
- c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
- d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;
- e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795;
- f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, ai sensi della norma UNI EN 795, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;
- g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi della norma UNI EN 795, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;
- h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione di cui agli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009 n.19 (Codice regionale dell'edilizia) nonché in quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere m) ed m-bis) del medesimo provvedimento, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici.

Art. 4

(Criteri generali)

1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui alla sezione II del capo II della presente legge.

Capo II

Istruzioni tecniche

Sezione I

Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura

Art. 5

(Adempimenti)

1. Il progettista trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere a) e b), all'atto di inoltrare:

- a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
- b) delle denunce di inizio attività, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori.

2. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l'agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il progettista, al momento del deposito in Comune dell'attestazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 19/2009, allega la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e).

3. In caso di istanze di sanatoria di cui all'articolo 49 della legge regionale 19/2009, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II, è attestata dal professionista abilitato a effettuare calcoli strutturali in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 6.

4. Qualora gli interventi rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettere m) ed m-bis), della legge regionale 19/2009, il committente è tenuto a nominare un professionista per la redazione dell'elaborato previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c).

5. Il committente acquisisce la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da d) a g), inoltre conserva copia dell'intero elaborato e lo produce all'organo di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, su specifica richiesta dello stesso.

6. Alla fine dei lavori il committente invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

Art. 6

(Elaborato tecnico della copertura)

1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:

- a) relazione tecnica in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura;
- b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
- c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio come specificato nell'ALLEGATO A della UNI EN 795;
- d) certificazione CE del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNIEN 795 e/o UNI-EN 517;
- e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);
- f) manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
- g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

2. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è redatto in fase di progettazione. A tale adempimento provvede il progettista o il direttore dei lavori. Ove nominato, il coordinatore per la progettazione recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i contenuti dell'elaborato tecnico.

3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g) del comma 1 del presente articolo è completato entro la fine dei lavori. Ove nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, recepisce dal direttore dei Lavori o dal committente nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni i contenuti dell'elaborato tecnico.

Sezione II

Misure preventive e protettive

Art. 7

(Criteri generali di progettazione)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione, sulla copertura, in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura;
- b) l'accesso alla copertura;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

Art. 8

(Percorsi di accesso alla copertura)

1. Percorsi ed accessi devono essere preferibilmente di tipo permanente. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 6 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili.

2. I percorsi di accesso alla copertura, di tipo permanente, devono essere tali da consentire il passaggio in condizioni di sicurezza di operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali.

3. Nel caso di percorsi non permanenti, devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte.

Art. 9

(Accessi alla copertura)

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.

Art. 10

(Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture)

1. A partire dal punto di accesso, andrà garantito il transito e la sosta per eseguire in sicurezza i lavori di cui all'articolo 1, mediante l'adozione di misure di protezione quali:

- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- b) parapetti;

- c) linee di ancoraggio;
- d) dispositivi di ancoraggio;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.

Capo III

Norme sanzionatorie

Art. 11

(Sanzioni)

1. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della presente legge costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dell'esecuzione dei lavori.
2. La mancata presentazione della restante documentazione prescritta dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e) costituisce impedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 28 della legge regionale 19/2009.

ALLEGATO

Requisiti tecnici

I percorsi di accesso di tipo non permanente di cui all'articolo 8 si realizzano tramite:

- a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
- b) apparecchi di sollevamento dedicati al sollevamento di persone in quota;
- c) opere provvisoriale

Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

- a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- b) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,70 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti
- c) i percorsi orizzontali ed obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;
- d) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili secondo tale ordine di priorità;
- e) un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:
 1. Ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;
 2. Ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
 3. I serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.



PROPOSTA DI LEGGE N° 19

Diversamente a nome della Categoria ritengo di esprimere forti perplessità sulla proposta di legge n° 19 in quanto viene ad introdurre ulteriori adempimenti che inevitabilmente andranno a gravare sui costi di realizzazione degli interventi. In questo momento di crisi economica, di tutto abbiamo bisogno tranne che di aumentare i costi della burocrazia e degli interventi.

La proposta prevede il deposito di una specifica relazione ed elaborati di progetto atti a documentare i sistemi che s'intendono adottare per l'accesso alla copertura e lo svolgimento di attività in quota. Successivamente, per l'ottenimento del certificato di agibilità, si prevede il deposito di tutta la documentazione attestante l'idoneità e la rispondenza alle vigenti norme dei sistemi adottati.

A dirla è più facile che a farla. Negli edifici esistenti non è così banale realizzare dei percorsi permanenti di accesso alla copertura perché sicuramente implicherebbero degli interventi strutturali. La scala è di per sé un elemento strutturale. La formazione di una botola al livello del solaio di soffittatura ed al livello del solaio di copertura di almeno cm. 70 di larghezza comporta certamente modifiche strutturali (Si dovranno tagliare i travetti posti ad interasse di cm. 60). Nel caso in cui s'intendano installare impianti sulla copertura, il costo per realizzare i percorsi di accesso potrebbero facilmente superare quelli di realizzazione degli impianti stessi.

Una volta fatti gli agganci e le linee vita, forse non tutti sanno che dovranno venire sottoposte a verifiche periodiche, che bisogna disporre di una imbragatura omologata soggetta anch'essa a verifiche periodiche e che il soggetto che utilizza questi dispositivi dev'essere abilitato mediante la frequenza di uno specifico corso.

Non si venga a dire se preferibile assumersi il rischio che qualcuno cada dal tetto rischiando di morire perché in realtà, anche senza dispositivi di accesso permanenti, la possibilità di eseguire interventi puntuali sulla copertura in sicurezza, con un cestello o con altri mezzi omologati, rimane comunque praticabile ed economicamente conveniente. Dovesse rendersi necessario eseguire interventi estesi, molto probabilmente non servirebbero neppure i dispositivi che il disegno di legge propone perché non si può certo pensare, ad esempio di rifare il manto di copertura, rimanendo agganciati ad una linea vita.

Nello specifico, si ritiene necessario:

- non prevedere alcun obbligo per le strutture limitate ad un solo piano fuori terra e soprattutto alle strutture pertinenziali;



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI UDINE

- ammettere sistemi alternativi di accesso e stazionamento sulla copertura che possa garantire la sicurezza degli operatori anche senza la realizzazione di sistemi permanenti in linea con quanto già normato dal T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.- Soprattutto per gli edifici esistenti, la realizzazione di sistemi di fissi di accesso alla copertura comporterebbe la necessità di attuare interventi strutturali ed in qualche caso di adeguamento delle strutture per il fissaggio dei sistemi di ancoraggio con l'assunzione di costi a carico del Committente non certo trascurabili;
- togliere l'obbligo di adeguamento dei progetti già approvati in occasione della presentazione di varianti in corso d'opera.

Nel ringraziare per l'attenzione riposta, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

**PER IL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROV. DI UDINE
per.ind. Sergio Comisso**

Al Consiglio Regionale
Della Regione Autonoma FVG
SEDE

Alla c.a. del Presidente della IV Commissione permanente

Oggetto: invito ad audizione su PDLR 19 "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto".

La scrivente OOSS, con riferimento all'invito in oggetto, ringrazia per l'attenzione e secondo il principio di leale collaborazione, formula con la presente le proprie osservazioni alla proposta di legge regionale in discussione e relativa all'introduzione nell'ordinamento regionale di prescrizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

L'annosa questione in ordine alla potestà normativa in subjecta materia dovrebbe ritenersi risolta favorevolmente per l'ordinamento regionale con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il cui articolo 1, comma 2, precisa -in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11- che le disposizioni del decreto statale, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Fatta questa debita premessa, si ricorda che esiste già nell'ordinamento una norma regionale che facoltizza, a livello regolamentare, l'introduzione di specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (art. 2, comma 2, lett. e) LR 19/2009). Tale previsione normativa risulta attuata dall'articolo 11 del D.P.Reg. 20 gennaio 2012 n. 018/Pres., che però si limita a precisare, coordinando le relative previsioni, gli incombenti di deposito e quant'altro disciplinato nel D.lgs. 81/2008 in merito agli interventi da eseguirsi a stati di avanzamento o suddivisi in lotti a cura di più imprese.

Nonostante la presente proposta di legge regionale possa ricondursi a norma di settore dettata per una specifica e limitata tipologia di interventi edili disciplinati dall'art. 16, comma 1, lett. m) della vigente LR 19/2009 e precisamente "installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di

singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti", si ritiene necessario un coordinamento tra normativa generale (ad es. l'art. 2 LR 19/2009 cit.) e la presente proposta, perlomeno nella parte in cui da una parte si dispone la delega regolamentare per i casi generali, mentre per i casi particolari si provvede con norma di legge.

In subordine si rileva la possibilità di espungere la delega regolamentare vigente nell'art. 2, comma 2, lett. e) LR 19/2009 e eventualmente inserire le disposizioni regolamentari ora vigenti nella nuova normativa di cui si discute (per il principio di sistematicità).

Almeno un tanto traspare dalla lettura dell'articolo 1 del PDLR, ma dall'analisi dell'articolo 3 (ambito di applicazione) ci si accorge che gli interventi oggetto di normazione sono sì le fattispecie di edilizia libera di cui alla lettera m) LR 19/2009 (in comunicazione), ma anche le medesime opere laddove assoggettate a permesso di costruire e DIA.

Conseguentemente, si ravvisa la necessità di integrare la previsione anche con l'indicazione espressa degli interventi soggetti al nuovo istituto residuale della SCIA, altrimenti andremmo ad escludere dall'ambito applicativo della presente legge proprio gli interventi più numerosi (in quanto non soggetti a permesso di costruibilità, ovvero realizzabili in libera ma che, per svariati motivi legati al professionista o al committente, vengono realizzati in SCIA per maggiori garanzie).

Inoltre vi è l'esigenza di coordinare le due previsioni (cioè gli articoli 1 e 3 del PDLR), indicando unicamente la fattispecie oggettiva, in quanto l'assoggettamento a titoli deriva dalla normativa primaria richiamata (la LR 19/2009). Diversamente si rischierebbe di ingenerare confusione nell'operatore tra categorie di interventi e regime di assoggettamento a titolo (dato che entrambe le norme avrebbero rango legislativo primario).

Per quanto attiene al contenuto di natura prettamente tecnica, non si ravvisano particolari problematiche in ordine alle norme sovraordinate in materia, anche se la valutazione in tali termini dovrebbe essere fatta dai Dipartimenti di prevenzione delle ASS.

Infine, l'articolo 11 in materia di sanzioni, con particolare riferimento al comma 2 in ordine al divieto di rilascio del certificato di agibilità, potrebbe comportare problematiche applicative e sistematiche in quanto i presupposti valutativi e oggettivi delle disposizioni in ordine all'agibilità si basano su elementi diversi ed ex post l'intervento, mentre gli adempimenti di cui al presente PDLR dovrebbero essere ex ante l'esecuzione delle opere.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni e ulteriore chiarimento la S.V. ritenesse assumere.

Trieste, 12 febbraio 2014.

Il Responsabile UGL Dipendenti Regionali
avv. Fabrizio Luches

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI

Gruppo Regionale per la Prevenzione in Edilizia

Audizione IV Commissione 12 Febbraio 2014

PROPOSTA DI LEGGE N. 19 del 25 Ottobre 2013

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto

NOTE

Le cadute dall'alto, in particolare dalle coperture, costituiscono un grave problema di salute pubblica. Si tratta, infatti, di una delle **principali cause di morte e di lesioni permanenti sul lavoro**.

Anche nella nostra Regione questo fattore di rischio presenta **un'elevata incidenza**; va inoltre ricordato che, oltre ai lavoratori, il fenomeno colpisce anche committenti, professionisti e altri soggetti che, a vario titolo, accedono alle coperture.

Elaborazione Flussi informativi INAIL 2014
Ambito selezionato: Regione Friuli Venezia Giulia
Anno: Dal 2008 Al 2012
Gestioni - Definizioni: Tutte; Denunce

Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Infortuni Totali Denunciati	27.853	24.166	23.462	21.558	19.515
<i>Di cui Mortali</i>	26	18	18	20	18
<i>Di cui in itinere</i>	7	3	7	5	7
Di cui con Invalidità permanente	969	807	828	732	620

Elaborazione Flussi informativi INAIL 2014
Ambito selezionato: Regione Friuli Venezia Giulia
Anno: Dal 2008 Al 2012
Gestioni - Definizioni: Tutte; Denunce
Variabili libere:
Deviazione: 51 Caduta di persona dall'alto;

Infortuni per cadute dall'alto	Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Tipo Definizione /						
Con Invalidità Permanente		71	57	52	61	36
Morte		2	3	2	2	2

L'esperienza maturata delle Strutture Operative di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) delle ASS, evidenzia come la più parte degli eventi infortunistici per cadute dall'alto sia legata a carenze di apprestamenti di sicurezza, in particolare nei lavori sulle coperture, e come le misure di prevenzione consistano in semplici accorgimenti tecnici.

Emerge altresì che, anche nelle opere di nuova costruzione, non sono realizzati apprestamenti di sicurezza inseriti nell'edificio e definiti già in fase progettuale.

Infatti, nella "Dichiarazione di Bilbao"¹ sottoscritta da tutti i paesi UE nell'ambito del Vertice europeo della sicurezza in edilizia, si legge testualmente: *"Le questioni di sicurezza e salute sono parte integrante del progetto edilizio. Non riguardano soltanto la fase della costruzione bensì interessano l'intero ciclo di vita del progetto finito: concezione, costruzione, **manutenzione** e demolizione. Molti problemi di sicurezza e salute incontrati durante la costruzione e **la gestione** di un edificio potrebbero essere evitati prestando la debita attenzione a tali questioni durante il **processo di progettazione** e appalto. I progetti caratterizzati da una pianificazione e una concezione di qualità ed eseguiti da progettisti e contraenti competenti e formati non sono soltanto intrinsecamente più sicuri ma consentono altresì al cliente di realizzare un buon ritorno sull'investimento."*

Tale principio viene richiamato nell' art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 che prescrive la predisposizione di un Fascicolo dell'opera che: *"riporti l'individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliare per gli interventi successivi prevedibili sull'opera quali la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché altri interventi successivi già previsti o programmati"*.

Al lato pratico però, la mancanza di una chiara indicazione sui contenuti del Fascicolo dell'opera e sulle misure di prevenzione specifiche da adottare, si traduce, nella maggior parte dei casi, in indicazioni generiche che rimandano all'adozione di opere provvisoriale (ponteggi) o attrezzature per l'accesso in quota (piattaforme elevatrici) a scapito di misure di prevenzione permanenti e incorporate dell'edificio (linee vita, ganci, ecc..). Oltre a denotare una visione miope delle problematiche di sicurezza, ciò è origine della mancata adozione di misure di protezione contro le cadute dall'alto per i successivi interventi di manutenzioni, in particolare nei lavori di breve durata quali ad es.: pulizia canne fumarie, installazione e gestione di impianti (pannelli solari, antenne, ...). Tale condotta, oltre a generare gravi rischi per i lavoratori o quanti si trovino in medesime condizioni, espone altresì i committenti ovvero gli amministratori di condominio a possibili conseguenze, anche di natura penale, spesso ignorate dagli stessi.

Vi si riscontra, infatti, una chiara inosservanza di principi cardine del sistema prevenzionistico:

- la programmazione delle misure di prevenzione;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la riduzione dei rischi alla fonte.

In tale ambito, neppure l'aspetto economico, che da sempre è ritenuto marginale, trova giustificazione.

Il rischio di eventi lesivi gravi nei lavori in quota è estremamente elevato e il livello di conseguenze economiche è facilmente quantificabile: costi per l'assistenza, sanzioni, spese legali, premi assicurativi, danni materiali, eventuali invalidità permanenti, retribuzioni supplementari, produzione persa, ecc... .

Inoltre, anche esaminando i soli costi vivi delle misure tecniche di prevenzione, ripartiti sull'intera vita dell'edificio, emerge che i sistemi di accesso e trattenuta fissi (linee vita, ganci ecc.) sono di gran lunga più economici rispetto ad altre opere provvisoriale quali ad es.: ponteggi, piattaforme elevatrici, ponti sviluppabili,...

¹ <https://osha.europa.eu/it/publications/corporate/20041122>

In conclusione si vuol evidenziare come anche l'aspetto economico sia ampiamente positivo e quindi non possa essere preso a pretesto quale elemento ostativo all'adozione delle misure previste del provvedimento legislativo in parola.

Ad esso si aggiungano tutti i benefici derivanti da una maggior sensibilità alla problematica antinfortunistica di tutti gli attori coinvolti (committenti, professionisti, imprese, lavoratori autonomi ecc.), dalla riduzione degli infortuni sul lavoro e domestici, dalla crescita professionale dei progettisti e coordinatori della progettazione ed esecuzione dei lavori.

Per rendere maggiormente efficace l'intervento di prevenzione, a fianco agli interventi di natura tecnica (Linee vita, ganci, parapetti, ecc...), è utile mettere in atto anche azioni di tipo formativo e informativo, tese ad aumentare le competenze operative e la percezione del rischio. Si richiama, a titolo d'esempio due iniziative al riguardo: la prima della Regione Veneto che ha sostenuto l'attuazione della propria Legge Regionale contro le cadute dall'alto con una massiccia campagna informativa² e con azioni di assistenza e formazione per i target interessati (imprese, professionisti, committenti,)



LR 61/85 art.79bis - DGR 2774/09

La seconda promossa dalla regione Toscana che tramite portale www.coperturasicura.toscana.it propone numerose soluzioni progettuali, editabili e scaricabili gratuitamente.

² http://www.prevenzionecantieri.it/j/images/stories/Salva_la_vita_dallalto.pdf

SST Azienda Sanitaria Firenze
Servizio Sanitario della Toscana

MENU PRINCIPALE

- Home
- Norme e Linee guida
- Definizioni
- Dispositivi Protezione Individuale
- Dispositivi Protezione Collettiva
- Progettazione
- **Percorso-Accesso-Transito**
 - Percorso di Accesso alla Copertura
 - Accesso alla Copertura
 - **Transito sulla Copertura**
- Elaborato Tecnico Copertura
- Risposte a Quesiti
- Ricerca

LOGIN

Nome utente

Password

Ricordami

ACCESSO

[Dimenticate le credenziali?](#)

Nessun account ancora? [Registrali](#)


TRANSITO IN COPERTURA CON ANCORAGGI UNI EN 517 (T003)

Martedì 16 Giugno 2009 00:00 Percorso-Accesso-Transito - Transito ed esecuzione di lavori sulla Copertura

TRANSITO IN COPERTURA CON ANCORAGGI UNI EN 517

D.P.R.G. Toscana 62/R 05, Art. 10

L'uso dei **GANCI DA TETTO UNI EN 517**, quali unici punti di ancoraggio per il transito in copertura, è consentito solo per brevi spostamenti e nei casi in cui, per motivi strutturali, non risulti possibile installare una line vita (DPGR 62/R del 23.11.05 art. 10) comma 2)



Descrizione:

Gli ancoraggi conformi alle norme UNI EN 517, meglio noti con il nome di "Ganci di sicurezza da tetto" sono elementi strutturali fissi, posti sulla superficie dei tetti a falde per assicurare le persone e fissare i carichi.

Si distinguono in due tipi:

- Il tipo A con carico applicabile lungo l'asse maggiore o la pendenza della falda;
- Il tipo B con carico applicabile anche trasversalmente alla pendenza della falda.

UNI EN 517 tipo A UNI EN 517 tipo B

Al riguardo, le Strutture Operative di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASS regionali, si rendono disponibili a sostenere analogha attività formativa, informativa e di assistenza a tutte le figure coinvolte. Le risorse potrebbero essere assunte dalle somme di cui al comma 6 dell'art. 13 del D.Lgs. 81/2008³.

³ *L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..*

PROPOSTA DI LEGGE N. 19 - OSSERVAZIONI

Art. 1

Commento

Considerato che la legge riguarda anche gli interventi di cui all'art. 16 co.1 m) della L.R. 11/11/09 n. 19 all'art. 1 si potrebbe aggiungere : ... e **installazione di impianti sulla copertura e in condizioni di sicurezza**

Proposta

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione di interventi edilizi e/o di quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da realizzarsi su nuove costruzioni o edifici esistenti al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori di manutenzione, verifica riparazione e installazione di impianti sulla copertura in condizioni di sicurezza.

Art. 2

Commento

Preso atto che all'art. 7 viene considerato anche il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura alle definizioni già indicate si potrebbe aggiungere anche quella relativa a tale aspetto:

Transito ed esecuzione dei lavori sulla copertura: la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie della copertura oggetto dell'intervento

Proposta

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
- b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
- c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
- d) transito ed esecuzione dei lavori sulla copertura: possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie della copertura oggetto dell'intervento
- e) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;
- f) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795;
- g) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, ai sensi della norma UNI EN 795, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;

Art. 7

Commento

Nella legge non c'è alcun richiamo all'allegato; si potrebbe così richiamarlo:

...

c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura
i cui requisiti tecnici sono definiti nell'allegato

Proposta

Art. 7

(Criteri generali di progettazione)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione, sulla copertura, in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura;
- b) l'accesso alla copertura;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.
i cui requisiti tecnici sono definiti nell'allegato

Allegato

Requisiti tecnici

I percorsi di tipo non è permanente di cui



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER IL
FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Battisti, 10/D – tel. 040/368355 – fax 040/771651 – email: dri-friuli@lavoro.gov.it

Prot.n. 1626/2014 DG

Trieste, 11/12/2013

Rif. Prot.Gen
Classifica 1-11-3 N°0000694/P
Del 04/02/2014

Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
IV Commissione Permanente
P.zza Oberdan 6
Trieste

c.a. Presidente Commissione Boem Vittorino

Oggetto: Nota scritta Audizione proposta di legge n.19

PREMESSA

Tra le attività lavorative, i lavori che espongono al rischio di caduta dall'alto, da altezze superiori a 2m., rientrano tra quelli comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicati nell'Allegato XI del T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 81/08.


Ogni anno, il MLPS, nella programmazione annuale delle attività di controllo e verifica, dedica particolare attenzione al settore delle costruzioni ed alla verifica del rispetto sia delle norme giuslavoristiche che quelle in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al fenomeno ed al rispetto delle norme di sicurezza sulle "cadute dall'alto".

Recentemente, nell'ultimo quadrimestre del 2013, in aggiunta alla normale programmazione annuale è stata effettuata una specifica campagna denominata "cantiere sicuro", improntata alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

ANALISI DEI LIVELLI DI SICUREZZA RICONTRATI NEI CANTIERI EDILI

Dall'esame delle statistiche e delle tipologie di violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro, emerge che quelle riferibili alle violazioni delle norme di cui al capo II del titolo IV del D.Lgs 81/08 ed in particolare riconducibili al rischio di caduta dall'alto sono, se non in stretta relazione funzionale, in correlazione con le incidenze del fenomeno infortunistico in edilizia, anche sul territorio del FVG.

Dall'analisi dei dati statistici nazionali relativi alla vigilanza in edilizia per gli anni 2011 e 2012 (l'anno 2013 è in fase di approvazione al livello nazionale), si evidenzia che la prima causa di violazioni di norme di sicurezza è correlata al rischio di caduta dall'alto: il 44% nel 2011 e il 42% nel 2012



A livello Regionale nei 2 anni presi in esame nel rapporto nazionale sono state contestate 901 violazioni di sicurezza di cui il 33% presentavano situazioni in cui i lavoratori erano esposti ad un rischio di caduta dall'alto.

I dati regionali sono stati ulteriormente suddivisi in due campi:

a) il campo delle violazioni con rischio di caduta dall'alto direttamente correlate agli apprestamenti di sicurezza (artt.111, 112,115, 122, 125, 126 del D.Lgs.81/08 e s.m.i);

b) quelle che individuano comunque situazioni in cui il rischio di caduta dall'alto è presente (artt. 136, 146, 113 del D.Lgs.81/08 e smi).



INTRODUZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE

La proposta di un articolato normativo, che prende in esame gli aspetti specifici sulle cadute nei lavori eseguiti in quota, con particolare attenzione alle fasi ed alle criticità presenti nei lavori eseguiti sulle coperture, rappresenta sicuramente un contributo importante ed integrativo delle norme di tutela di carattere generale e specifiche che il legislatore ha prescritto nel D.Lgs.81/08; in relazione alla peculiarità dei lavori svolti, sia nella fase di realizzazione delle opere edili e di ingegneria civile, che negli interventi successivi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Inoltre, una specifica normativa regionale, sulle modalità di esecuzione dei lavori in quota si aggiunge e si innesta con le norme esistenti in regione in materia di edilizia ad integrazione in un continuum con la normativa nazionale, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e viene a rappresentare un ulteriore strumento ed un rafforzamento dell'approccio prevenzionistico nello specifico settore delle costruzioni ed attività accessorie, per i lavori eseguiti in quota.

Non ultima, la proposta normativa, nel prevedere precise misure preventive e protettive, da adottarsi anche in fase progettuale, dovrebbe di fatto limitare e ridurre tutte quelle situazioni di non conformità rilevate in fase ispettiva.

Inoltre, gli articoli della norma di legge in proposta, contengono circoscritte prescrizioni sui comportamenti operativi da tenersi nelle varie fasi lavorative all'interno del processo di realizzazione dei lavori che vengono eseguiti sulle coperture, fornendo un contributo teso a soddisfare quell'esigenza di uniformità dei comportamenti da parte degli organi di vigilanza del MLPS e dei Tecnici della Prevenzione ASS.

La DRL FVG ha partecipato attivamente alla realizzazione della bozza di legge essendo stata presente, con un proprio funzionario che, insieme con i funzionari incaricati delle Ass nel Gruppo Regionale Edilizia, ha condotto lo studio, anche in relazione alla congruenza con

gli adempimenti normativi già presenti nella legislazione sulla specifica materia, soprattutto quelle di cui al Titolo I e Titolo VI del D.Lgs.81/08.

CONCLUSIONI


La proposta di legge, che può essere considerata un punto di inizio, soggetto ad integrazioni migliorative, deve essere valutata come base per lo sviluppo di una reale cultura della sicurezza, non legata ad una presentazione di sterile documentazione burocratica né ad un sistema per l'incremento dei costi, ma concreta e solida base per lavorare in sicurezza.

La verifica di ciò avviene attraverso l'intervento degli organi ispettivi che, "sul campo", valutano l'esatto e corretto rispetto delle condizioni che portano i lavoratori ad operare in sicurezza.



Il DIRETTORE REGIONALE ad

(dott.ssa Gianna Da RONCHI)



Prot n. 13

13 febbraio 2014

Preg. mo Signore
Vittorino Boem
Presidente della IV Commissione
permanente del Consiglio regionale
Piazza Oberdan, 6
34133 TRIESTE

Preg. me/i Signore/i
Componenti della IV Commissione
permanente del Consiglio regionale
Piazza Oberdan, 6
34133 TRIESTE

Inviata via e - mail alla Segreteria
della IV Commissione:
marco.mattioni@regione.fvg.it

Oggetto: considerazioni della Confisal del Friuli Venezia Giulia sulla proposta di legge n. 19
“Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio
di cadute”

Con riferimento alla proposta di legge in oggetto, la Segreteria regionale della Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori del Friuli V. G. esprime le seguenti considerazioni.

In primo luogo si sottolinea come questa Confederazione ritenga la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità e quindi apprezzi ogni iniziativa diretta a realizzare per i lavoratori condizioni di sicurezza sempre migliori.

La proposta qui esaminata mira a definire gli strumenti per garantire adeguate condizioni di sicurezza nella fase in cui la copertura dell’edificio o parte di essa sia soggetta a lavori di “manutenzione, verifica o riparazione”, anche con riferimento all’installazione di “impianti termici, fotovoltaici o generatori eolici aderenti o integrati ai tetti”.

Ciò premesso la proposta di legge prevede che, nella fase di progettazione di un edificio di nuova costruzione, si debba elaborare un documento denominato “elaborato tecnico della copertura” (art. 6) con cui garantire idonee condizioni di sicurezza per coloro che, in una fase successiva, realizzeranno opere di manutenzione, verifica o riparazione della copertura stessa.

Lo stesso obbligo c’è nel caso in cui il progetto sia finalizzato a realizzare lavori dello stesso tipo su di un edificio già esistente.

Premesso che in questo settore le norme fondamentali sono quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota contenute nel D.Lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.lgs n.106 del 2009, in questi anni, come riferito nella relazione di presentazione del progetto di legge, altre regioni hanno introdotto normative specifiche con gli stessi obiettivi di quella qui esaminata.

Per legiferare sulla materia Veneto, Toscana e Umbria hanno utilizzato sia lo strumento della legge regionale che quello della Delibera della Giunta Regionale o del Decreto del Presidente della Regione.



Ciò evidentemente perché la sola “legge”, per sua stessa natura, non è idonea a predisporre regole esaustive in materia, essendo necessario utilizzare anche norme di carattere regolamentare o linee guida di tipo tecnico per dare effettiva e uniforme attuazione alla legge stessa.

In tal senso, senza affrontare questioni essenzialmente tecniche ed evidenziando come il tema della sicurezza sia uno di quelli che dovrebbe vedere un lavoro comune di tutte le forze politiche, si auspica che, riconosciuto il giusto merito a coloro che l’hanno promossa, la legge stessa possa essere definita mediante una collaborazione di maggioranza e opposizione in sede di Consiglio regionale.

Sul piano generale va anche considerato che, in questa difficile situazione economica, una normativa che introduce ulteriori obblighi rispetto a quelli già previsti potrebbe essere percepita in modo negativo da una parte di coloro che operano nel settore delle costruzioni.

Per questo, ribadito che per la scrivente la realizzazione di una normativa regionale sulla sicurezza dei lavori in quota rappresenta una priorità, al solo fine di favorire una migliore accoglienza della nuova legge, nell’ambito della fiscalità di competenza regionale potrebbe essere valutata la possibilità di interventi capaci di attenuare i costi legati all’applicazione della nuova normativa.

Da ultimo si ricorda come, anche nel caso della sicurezza dei lavori in quota, sia necessario dare un particolare peso all’informazione, formazione e promozione dei soggetti interessati. Questi tre strumenti infatti hanno un’importanza fondamentale per creare negli operatori del settore una sempre maggiore “cultura della sicurezza”, che è uno dei presupposti essenziali per una positiva, ampia e condivisa attuazione delle regole previste.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti

Il Segretario regionale
Giovanni Zanuttini



Polensig Barbara

Da: Comitato Paritetico Trieste <info@cpttrieste.it>
Inviato: giovedì 20 febbraio 2014 15:19
A: Gregori Chiara; Polensig Barbara
Oggetto: integrazione proposta di legge n° 19

Si evidenziano le seguenti osservazioni.

Al fine di migliorare la sicurezza, prevenzione e protezione degli addetti ai lavori sulle coperture, riteniamo opportuno che nel testo della legge venga inserito un capoverso del tipo:

Sempre al fine di definire le misure preventive e protettive, il committente deve verificare che gli operatori addetti all'installazione delle linee vita degli ancoraggi, nonché gli operatori che successivamente li utilizzeranno per gli interventi edilizi sulle coperture o comunque in quota, abbiano le capacità tecnico professionali per realizzare tali interventi, utilizzino i DPI adeguati in base alle disposizioni previste nell'elaborato tecnico e abbiano ricevuto l'adeguata formazione sui DPI di 3^a categoria.

Si sottolinea che la durata minima della formazione per l'utilizzo dei dpi di 3 categoria è attualmente di 8 ore inoltre a nostro avviso sarebbe auspicabile prevedere un'adeguata formazione/addestramento aggiuntivi sull'utilizzo degli ancoraggi e delle linee vita.

Riteniamo inoltre auspicabile che tale legge preveda una formazione obbligatoria specifica per gli installatori dei dispositivi di ancoraggio e linee vita.

Si precisa che tali attività formative devono essere effettuate in coerenza con le previsioni di cui all'art. 37, commi 12, 13 e 14 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

CPT Trieste Angela Varin
Edilmaster Trieste Walter Lorenzi
Formedil Gorizia Giulia Castellan
ESMEPS Pordenone Ugo Pegolo

--
Angela Varin

Comitato Paritetico Territoriale per
la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavoro
Via dei Cosulich n. 10
34147 TRIESTE

Tel. 040/2822403
Fax 040/2822470
Cell.3938805022

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 - "T.U. sulla Privacy" si precisa che le informazioni
contenute in questo
messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora questo messaggio
Vi fosse
pervenuto per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a
terzi, dandone
gentilmente comunicazione al mittente.
Grazie.

Udine, 12/02/2014

Oggetto: AUDIZIONE CON LA IV COMMISSIONE PERMANENTE in merito a PDL 19 " Norme di sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto" (Novelli ed altri)
NOTA

Il "Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri" della Provincia di Udine, nel corso di numerose riunioni di analisi ed approfondimento del tema trattato dalla PDL di cui all'oggetto, consapevole della rilevanza civile e sociale del tema trattato, nonché delle normative vigenti, sia a livello nazionale che nelle altre regioni, ritiene che **la definizione di modalità chiare, univocamente definite e note all'utenza, costituisca atto doveroso ed impellente da compiersi anche da parte della nostra regione.**

La PDL "Norme di sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto" a nostro avviso **risponde appieno all'esigenza di garantire la sicurezza delle future manutenzioni sulle coperture dei fabbricati.** Avendola analizzata nel dettaglio, in rapporto alle restanti norme che regolano il settore, **afferriamo senza tema di smentite che non si tratta di una nuova norma, che impone nuovi e pesanti balzelli all'utente, ma di una disposizione normativa che definisce nel dettaglio le modalità per dare concreta attuazione e diffusione ad una norma già esistente.** Le disposizioni di cui trattasi sono entrate in vigore, fin dal 1997, con il D.Lgs. 494/96; successive modifiche ed integrazioni normative hanno portato all'attuale contesto normativo, costituito in particolare dal Titolo IV e dall'allegato XVI del D.Lgs. 81/08.

Considerando il valore morale e sociale, nonché la possibile rilevanza tecnica ed economica della PDL in oggetto, abbiamo analizzato approfonditamente il testo presentato; nel corso della nostra ultima riunione sull'argomento, in data 10 febbraio u.s., abbiamo approvato alcune definizioni di dettaglio che, senza minimamente snaturare la filosofia ed i contenuti fondamentali ed imprescindibili della proposta, a nostro avviso rendono la norma meglio

comprensibile dall'utente, anche non tecnico, oltre che in linea con l'evoluzione normativa di settore.

Siamo consci di essere solo tecnici adusi ad operare in cantiere, e quindi impreparati dal punto di vista dell'impostazione di una norma, però, al fine di rendere comprensibili i dettagli che a nostro avviso vanno introdotti nella PDL in questione, abbiamo impostato un testo a fronte che riporta, articolo per articolo, le nostre proposte.

Alleghiamo pertanto alla presente comunicazione il testo delle nostre proposte.

Oltre che per eventuali ulteriori approfondimenti di natura tecnica, **ci dichiariamo disponibili a predisporre un quadro sinottico che individui le varie casistiche**, da allegare al testo della norma oppure da rendere pubblico in incontri, spot sulle reti di comunicazione regionali, ecc.

Data la nostra attività, sia di tecnici che operano sul campo, che di cultori della materia della sicurezza nei cantieri (quali esponenti dei nostri ordini e colleghi professionali per il settore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) siamo anche consci della necessità di predisporre, per quanto possibile, un testo unitario, in luogo delle singole, frammentarie ed infinite norme che regolamentano il settore. Ci rendiamo anche conto che le documentazioni, gli adempimenti, gli oneri cui il committente ed il tecnico vanno incontro in continuazione sono numerosi e complessi. Per tale ragione **abbiamo chiesto ed ottenuto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino dott. Guariniello l'impegno formale ad assisterci nella predisposizione di una proposta di revisione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, qualora la nostra Regione ritenga di potersi impegnare nella direzione del chiarimento e della semplificazione** dei contenuti delle norme che regolano la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Rimaniamo a disposizione

Per CISC Udine

Il presidente Arch. Emanuela Dal Santo

info@ciscudine.it

info@pec.ciscudine.it

3939101035

<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La presente legge definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione di interventi edilizi e/o di quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", da realizzarsi su nuove costruzioni o edifici esistenti al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori di manutenzione, verifica e riparazione, sulla copertura e in condizioni di sicurezza.</p>	<p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La presente legge definisce misure preventive e protettive, a carico del committente, da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi come definiti all'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", e di quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera m) della medesima legge, da eseguirsi su nuove costruzioni o edifici esistenti al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori di manutenzione, verifica e riparazione, sulla copertura e sue pertinenze in condizioni di sicurezza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si intende per:</p> <p>a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;</p> <p>b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;</p> <p>c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;</p> <p>d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;</p> <p>e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795;</p> <p>f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, ai sensi della norma UNI EN 795, a cui si può</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si intende per:</p> <p>0) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;</p> <p>0a) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08;</p> <p>0b) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08;</p> <p>0c) responsabile unico del procedimento: soggetto definito all'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;</p> <p>0d) progettista: il tecnico abilitato, incaricato della progettazione dell'intervento edilizio soggetto a DIA, SCIA o permesso di costruire; per gli interventi costituenti attività edilizia libera, il tecnico abilitato alla progettazione incaricato degli adempimenti di cui alla presente legge;</p> <p>0e) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria</p>

<p>applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;</p> <p>g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi della norma UNI EN 795, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;</p> <p>h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517.</p>	<p>a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;</p> <p>a bis) copertura calpestabile: la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture;</p> <p>a ter) copertura raggiungibile dalle opere di manutenzione in sicurezza: la porzione di copertura dotata di misure preventive e/o protettive sulla quale è possibile effettuare gli interventi e le manutenzioni senza pericolo di caduta per la persona che deve operare. Il requisito di raggiungibilità è conseguito là dove l'operatore sia in grado, indipendentemente dalla possibilità di calpestare l'intera superficie di copertura, di accedere autonomamente a tutte le sue componenti per effettuare le opere impiantistiche manutentive;</p> <p>b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;</p> <p>c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;</p> <p>d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;</p> <p>e 0) sistema di arresto caduta: il sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto comprendente un'imbracatura per il corpo, un sottosistema di collegamento ai fini dell'arresto caduta e un punto di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche;</p> <p>e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto in conformità alla norma tecnica;</p> <p>e bis) punto di ancoraggio: il punto di un sistema di ancoraggio destinato all'attacco dei dispositivi di protezione anticaduta;</p> <p>f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi</p>
--	---

	<p>fissati in modo permanente ad una struttura, progettati per essere utilizzati in combinazione con un sistema di protezione individuale anticaduta;</p> <p>g) linea di ancoraggio: la linea flessibile o rigida tra ancoraggi strutturali, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale mediante un connettore o un punto di ancoraggio scorrevole;</p> <p>h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma tecnica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai lavori indicati all'articolo 1 e svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici di nuova costruzione ed esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, che per la loro esecuzione necessitino di titolo autorizzativo, denuncia inizio attività ovvero comunicazione in caso di edilizia libera, così come definito dalla legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), agli articoli da 16 a 19.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla progettazione ed esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1 e svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici di nuova costruzione ed esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, che per la loro esecuzione necessitino di titolo autorizzativo, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, ovvero comunicazione in caso di edilizia libera, così come definito dalla legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), agli articoli da 16 a 19.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:</p> <p>a) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;</p> <p>b) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 m misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;</p> <p>c) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all'articolo 16 comma 1m della L.R. 11 novembre 2009, n. 19</p> <p>3) le coperture prive degli impianti tecnologici di cui all'articolo 16 comma 1m citato, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 m, non necessitano di misure preventive e/o protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque essere redatto l'elaborato tecnico della copertura di cui alla sezione uno, indicate le misure sostitutive a quelle fisse permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L'eventuale successiva installazione degli impianti citati, comporta l'adozione di misure preventive e protettive.</p> <p>4) le opere ed i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito</p>

	<p>e l'esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza, non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali volume, superficie utile o altezza massima delle costruzioni;</p> <p>5) in relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate ed installate ai sensi del presente legge devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111, 115 del D.Lgs. 81/2008</p>
<p>Art. 4 (Criteri generali)</p> <p>1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui alla sezione II della presente legge.</p>	<p>Art. 4 (Criteri generali)</p> <p>ELIMINATO</p>
<p>Capo II Istruzioni tecniche</p> <p>Sezione I Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura</p> <p>Art. 5 (Adempimenti)</p> <p>1. Il progettista trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere a) e b) all'atto di inoltro: a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori; b) delle denunce di inizio attività, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori.</p> <p>2. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l'agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il progettista, al momento del deposito in comune dell'attestazione di cui all'articolo 28 della L.R. 19/2009 allega la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e).</p> <p>3. In caso di istanze di sanatoria di cui all'articolo 49 della L.R. 19/2009, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II, è attestata dal professionista abilitato a effettuare calcoli strutturali in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui al successivo articolo 6.</p>	<p>Capo II Istruzioni tecniche</p> <p>Sezione I Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura</p> <p>Art. 5 (Adempimenti)</p> <p>1. Il committente trasmette all'amministrazione competente la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere a) e b) all'atto di inoltro: a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso d'opera che abbiano incidenza sulla copertura; b) delle denunce di inizio attività, anche riferite a varianti in corso d'opera che abbiano incidenza sulla copertura; c) della segnalazione certificata di inizio attività; d) della comunicazione di edilizia libera.</p> <p>1 bis. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006, la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere a) e b) fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 163/2006. Il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'opera è responsabile della verifica dell'applicazione delle disposizioni della presente legge;</p> <p>1ter. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della presente legge costituisce impedimento al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dell'esecuzione dei lavori</p>

<p>4. Qualora gli interventi rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettere a) ed m) della L.R. 19/2009, il committente è tenuto a nominare un professionista per la redazione dell'elaborato previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c).</p> <p>5. Il committente acquisisce la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da d) a g), inoltre conserva copia dell'intero elaborato e lo produce all'organo di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, su specifica richiesta dello stesso.</p> <p>6. Alla fine dei lavori il committente invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.</p>	<p>2. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l'agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il committente, al momento del deposito presso l'amministrazione competente dell'attestazione di cui all'articolo 28 della L.R. 19/2009, allega la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e).</p> <p>2bis. In alternativa a quanto disposto al punto 2, alla fine dei lavori il committente invia all'amministrazione competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1 lettere c), d) ed e), della presente legge.</p> <p>3. In caso di istanze di sanatoria di cui all'articolo 49 della L.R. 19/2009, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II, è attestata da professionista abilitato a effettuare calcoli strutturali in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui al successivo articolo 6.</p> <p>4. Qualora gli interventi rientrino nel campo di applicazione della L.R. 19/2009, articolo 16, comma 1, lettere m), il committente è tenuto a nominare un professionista per la redazione dell'elaborato previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c).</p> <p>5. Il committente acquisisce la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da c) a g), che conserva per produrla, su eventuale specifica richiesta, in particolare alle amministrazioni competenti e all'organo di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro.</p> <p>6 bis. La mancata presentazione della documentazione prescritta dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, ove prevista, costituisce impedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 28 della L.R. 19/2009.</p> <p>6 ter. Qualora si tratti di lavori per i quali non ricorra l'obbligo del rilascio del certificato di agibilità, la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6 comma 1, costituisce presupposto per l'emissione, da parte dell'autorità competente, di dichiarazione di inagibilità dell'edificio.</p> <p>6. quater. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006, la documentazione prevista dal successivo articolo 6, comma 1, lettere da c) a g), deve essere resa disponibile al termine dei lavori. Il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'opera è responsabile della verifica dell'applicazione delle disposizioni della presente legge;</p> <p>7. L'elaborato tecnico della copertura è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi</p>
---	--

	<p>sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta, e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile. Nel caso di affitto dell'immobile il proprietario è tenuto alla consegna dell'elaborato tecnico della copertura al conduttore dell'immobile.</p> <p>8. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Elaborato tecnico della copertura)</p> <p>1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:</p> <p>a) relazione tecnica in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura. La scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori nonché della tipologia dei dispositivi di protezione individuale che saranno utilizzati;</p> <p>b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti. Il tutto specificando, per ciascuno di essi, la classe di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;</p> <p>c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio come specificato nell'ALLEGATO A della UNI EN 795;</p> <p>d) certificazione CE del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 e/o UNI-EN 517;</p> <p>e) dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Elaborato tecnico della copertura)</p> <p>1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:</p> <p>a) relazione tecnica in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura. La scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale che saranno utilizzati;</p> <p>b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti. Il tutto specificando, per ciascuno di essi, la classe di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;</p> <p>c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dalle norme tecniche;</p> <p>d) certificazione, secondo le norme tecniche vigenti, del produttore dei componenti impiegati, quali: dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto;</p> <p>e) dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia</p>

<p>ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);</p> <p>f) manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;</p> <p>g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.</p> <p>2. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è redatto in fase di progettazione. A tale adempimento provvede il progettista o il direttore dei lavori. Ove nominato, il coordinatore per la progettazione recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i contenuti dell'elaborato tecnico.</p> <p>3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g) del comma 1 del presente articolo è completato entro la fine dei lavori. Ove nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, recepisce dal Direttore dei Lavori o dal Committente nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni i contenuti dell'elaborato tecnico.</p>	<p>attestato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante; 2. Effettuazione dell'installazione secondo il progetto di cui alle lettere b) e c); 3. Fissaggio alle strutture di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (ad esempio numero dei bulloni, materiali, posizionamento); 4. Messa in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante; 5. Documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse più visibile dopo aver completato l'installazione; <p>f) manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;</p> <p>g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.</p> <p>2. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è redatto in fase di progettazione. A tale adempimento provvede il progettista o il direttore dei lavori (quest'ultimo provvede in caso di varianti). Ove nominato, il coordinatore per la progettazione recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i contenuti dell'elaborato tecnico.</p> <p>2 bis) per i lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006, l'elaborato tecnico della copertura, per i punti a) e b) del primo comma del presente articolo, fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 163/2006. Il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'opera è responsabile della verifica dell'applicazione delle disposizioni della presente legge;</p> <p>3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g) del comma 1 del presente articolo è completato entro la fine dei lavori dall'installatore, ai sensi e per gli effetti delle norme tecniche. Ove nominato, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori recepisce, nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi dal Direttore dei Lavori o dal Committente.</p>
Sezione II	Sezione II

<p style="text-align: center;">Misure preventive e protettive</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Criteri generali di progettazione)</p> <p>1. Nei casi di cui all'articolo 3, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione, sulla copertura, in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:</p> <p>a) il percorso di accesso alla copertura; b) l'accesso alla copertura; c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.</p>	<p style="text-align: center;">Misure preventive e protettive</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Criteri generali di progettazione)</p> <p>1. Nei casi di cui all'articolo 3, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione, sulla copertura, in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:</p> <p>a) il percorso di accesso alla copertura; b) l'accesso alla copertura; c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.</p> <p>2. Nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo fisso a causa di caratteristiche strutturali insufficienti a garantire l'ancoraggio dei sistemi anticaduta, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento, nella relazione tecnica devono essere specificate le motivazioni per le quali quei tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Percorsi di accesso alla copertura)</p> <p>1. Percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 6 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere progettate e documentate le misure previste in sostituzione.</p> <p>2. I percorsi di accesso alla copertura, di tipo permanente, devono essere tali da consentire il passaggio in condizioni di sicurezza di operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali.</p> <p>3. Nel caso di percorsi non permanenti, devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Percorsi di accesso alla copertura)</p> <p>1. I percorsi di accesso alla copertura, di tipo fisso, devono essere tali da consentire il passaggio in condizioni di sicurezza di operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali.</p> <p>2. Nel caso di percorsi non fissi, devono essere individuate soluzioni compatibili con le caratteristiche delle aree su cui andranno ad insistere e ad essere collegati, quali accessibilità, organizzazione, dimensione, portanza, ecc..</p> <p>3. Per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l'immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell'edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo che altri dispositivi garantiscano una presa sicura all'operatore. In tali casi, nell'elaborato tecnico della copertura è indicato il vano dell'edificio nel quale dette scale portatili sono custodite;</p> <p>4. Per il raggiungimento di accessi interni ed esterni comportanti il superamento di un dislivello inferiore a</p>

	<p>2 m è ammissibile il ricorso ad idonee soluzioni temporanee;</p> <p>5. I percorsi verticali con esclusiva funzione di accesso la copertura devono essere muniti di sbarramento che ne impedisca l'utilizzo di soggetti non autorizzati</p>
<p>Art. 9 (Accessi alla copertura)</p> <p>1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.</p>	<p>Art. 9 (Accessi alla copertura)</p> <p>1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.</p> <p>2. L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nelle zone di accesso alla copertura</p>
<p>Art. 10 (Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture)</p> <p>1. A partire dal punto di accesso, andrà garantito il transito e la sosta per eseguire in sicurezza i lavori di cui all'articolo 1, mediante l'adozione di misure di protezione quali:</p> <p>a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;</p> <p>b) parapetti;</p> <p>c) linee di ancoraggio;</p> <p>d) dispositivi di ancoraggio;</p> <p>e) reti di sicurezza;</p> <p>f) impalcati;</p> <p>g) ganci di sicurezza da tetto.</p>	<p>Art. 10 (Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture)</p> <p>1. A partire dal punto di accesso, andrà garantito il transito e la sosta per eseguire in sicurezza i lavori di cui all'articolo 1, mediante l'adozione di misure di protezione quali:</p> <p>a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;</p> <p>b) parapetti;</p> <p>c) linee di ancoraggio;</p> <p>d) dispositivi di ancoraggio;</p> <p>e) reti di sicurezza anticaduta;</p> <p>f) impalcati;</p> <p>g) ganci di sicurezza da tetto.</p> <p>h) scalini posapiede</p> <p>i) piani di camminamento</p> <p>2. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 1 deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.</p>
<p>Capo III Norme sanzionatorie</p> <p>Art. 11 (Sanzioni)</p> <p>1. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della presente legge costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dell'esecuzione dei lavori.</p> <p>2. La mancata presentazione della restante documentazione prescritta dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, ove prevista, costituisce</p>	<p>ELIMINATO</p>

<p>impedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 28 della L.R. 19/2009.</p> <p>3. Qualora si tratti di lavori per i quali non ricorra l'obbligo del rilascio del certificato di agibilità, la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, costituisce presupposto per l'emissione da parte dell'autorità competente di dichiarazione di inagibilità dell'edificio ovvero di parte dello stesso.</p>	
	<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. La presente legge regionale entra in vigore...</p> <p>2. La presente legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate le relative richieste/dichiarazioni/ segnalazioni/comunicazioni; si applica altresì in occasione della presentazione di una variante ai sensi dell'articolo 5, commi 1a e 1b.</p>
<p>ALLEGATO</p> <p>Requisiti tecnici</p> <p>I percorsi di tipo non è permanente di cui all'Art 8 si realizzano tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; b) apparecchi di sollevamento dedicati al sollevamento di persone in quota; c) opere provvisori <p>Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; b) sia garantita una idonea illuminazione; c) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,70 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti d) i percorsi orizzontali ed obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto; e) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo 	<p>ALLEGATO</p> <p>Requisiti tecnici</p> <p>I percorsi di tipo non fisso di cui all'Art 8 si realizzano tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; b) apparecchi di sollevamento dedicati al sollevamento di persone in quota; c) opere provvisori (ponteggi, trabatelli, ecc.) <p>Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; b) sia garantita una idonea illuminazione; c) sia previsto un dimensionamento, sia in relazione ai carichi di esercizio, che tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, per una larghezza non inferiore a 0,70 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti, da valutare e giustificare caso per caso d) i percorsi orizzontali ed obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto, a meno che anche nel percorso gli addetti siano protetti contro la caduta nel vuoto da apprestamenti di sicurezza quali linee di

<p>rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili secondo tale ordine di priorità;</p> <p>f) un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri; 2. ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati; 3. i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro. 	<p>ancoraggio, dispositivi di ancoraggio, ganci da tetto ecc.;</p> <p>e) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili secondo tale ordine di priorità;</p> <p>f) un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,60 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri; 2. ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,60 metri; comunque deve presentare superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati; 3. i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.
---	---

Sottolineiamo che le norme allegate alla pdl 19 sono da aggiornare.

Ci impegniamo a presentare a breve uno schema identificativo delle casistiche di applicazione della presente norma.